

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999

Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999¹

Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000

Entrato in vigore il 1° giugno 2002

(Stato 1° gennaio 2013)

La Confederazione Svizzera,

di seguito denominata « la Svizzera », da un lato, e

La Comunità europea²,

di seguito denominata « la Comunità », dall'altro,

di seguito denominate « le Parti »,

risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972³, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per « prodotti agricoli » si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci³. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2⁵ dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

RU **2002** 2147; FF **1999** 5092

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell'8 ott. 1999 (RU **2002** 1527).

² Ora: Unione europea

³ RS **0.632.401**

⁴ RS **0.632.11**

⁵ RS **0.632.401.2**

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3⁶ dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:⁷

- allegato 4 relativo al settore fitosanitario
- allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali
- allegato 6 relativo al settore delle sementi
- allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
- allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
- allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
- allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali
- allegato 12⁸ relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

⁶ RS 0.632.401.3

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
- 8.⁹ Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'Accordo nelle nuove lingue.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

⁹ Introdotta dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5149).

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

- a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
 - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
 - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
 - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
 - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Art. 11¹⁰ Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.

Art. 12 Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 13 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14 Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- Accordo sulla libera circolazione delle persone¹¹,
- Accordo sul trasporto aereo¹²,
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹³,

¹¹ RS 0.142.112.681

¹² RS 0.748.127.192.68

¹³ RS 0.740.72

- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹⁴,
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici¹⁵,
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica¹⁶.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

¹⁴ RS 0.946.526.81

¹⁵ RS 0.172.052.68

¹⁶ [RU 2002 1998]

Indice

<i>Allegato 1</i>	Concessioni della Svizzera
<i>Allegato 2</i>	Concessioni della Comunità
<i>Allegato 3</i>	
<i>Allegato 4</i>	Relativo al settore fitosanitario
Appendice 1	Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
Appendice 2	Riferimenti legislativi
Appendice 3	Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4	Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
Appendice 5	Scambio di dati
<i>Allegato 5</i>	Concernente l'alimentazione degli animali
Appendice 1	Disposizioni della Comunità
Appendice 2	Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9
<i>Allegato 6</i>	Relativo al settore delle sementi
Appendice 1	Legislazioni
Appendice 2	Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3
Appendice 3	Deroghe
Appendice 4	Elenco dei paesi terzi
<i>Allegato 7</i>	Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1	Prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2
Appendice 2	Disposizioni particolari di cui all'articolo 3, lettere (a) e (b)
Appendice 3	Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 4	Denominazioni protette di cui all'articolo 5
Appendice 5	Condizioni e modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
<i>Allegato 8</i>	Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Appendice 1	Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell'Unione europea
Appendice 2	Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3	Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4	Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5	
<i>Allegato 9</i>	Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1	Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 2	Modalità di applicazione
<i>Allegato 10</i>	Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice	Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10

<i>Allegato 11</i>	Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1	Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2	Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
Appendice 3	Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
Appendice 4	Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi
Appendice 5	Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6	Prodotti animali
Appendice 7	Autorità competenti
Appendice 8	Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9	Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
Appendice 10	Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11	Punti di contatto
<i>Allegato 12</i>	Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Appendice 1	Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall'altra Parte
Appendice 2	Legislazione delle Parti
<i>Atto finale</i>	Dichiarazioni comuni
Appendice A	Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4
Appendice B	Legislazioni
Appendice C	Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Appendice D	Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
<i>Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008</i>	
<i>Atto finale della modifica del 14 maggio 2009</i>	
<i>Atto finale della modifica del 17 maggio 2011</i>	

Allegato I¹⁷

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0.00	100 capi
0204 50 10	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40.—	100
0207 14 81	Petti di galli e di galline, congelati	15.—	2 100
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine, congelati	15.—	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	600
0207 33 11	Anatre, intere, congelate	15.—	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati	9.5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)	15.—	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11.—	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0.00	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ¹
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ²
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47.—	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8.—	200

¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 251 249; FF **2008** 885).

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26.—	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 11	— innestati, con radici nude		
0602 20 19	— innestati, con zolla		
0602 20 21	— non innestati, con radici nude		
0602 20 29	— non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 31	— innestati, con radici nude		
0602 20 39	— innestati, con zolla		
0602 20 41	— non innestati, con radici nude		
0602 20 49	— non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	— con radici nude		
0602 20 59	— altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:	esente	3
0602 20 71	— di frutta a granella		
0602 20 72	— di frutta a nocciolo		
0602 20 79	— altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:	esente	3
0602 20 81	— di frutta a granella		
0602 20 82	— di frutta a nocciolo		
0602 20 89	— altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	— rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	— altri:		
0602 40 91	— con radici nude		
0602 40 99	— altri, con zolla		
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):	esente	illimitato
0602 90 11	— piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602 90 12	— bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	— altri		
	Altre piante vive (comprese le loro radici):	esente	illimitato
0602 90 91	— con radici nude		
0602 90 99	— altre, con zolla		
0603 11 10	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 12 10	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 13 10	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 14 10	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:		
0603 19 11	– legnosi		
0603 19 19	– altri		
0603 12 30	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 13 30	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 14 30	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 19 30	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:		illimitato
0603 19 31	– legnosi		
0603 19 39	– altri		
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0702 00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0702 00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
0702 00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri:		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
0705 11 11	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:	esente	2 000
0705 21 10	– dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 10	Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	200
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5.—	2 100

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3.50	800
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate: – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1 000
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere	esente	illimitato
0709 59 00	<i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi		
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati: – dal 1° novembre al 31 marzo	2.50	illimitato
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5.—	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2 000
0709 90 50			
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0.00	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0.00	100
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0.90 sul dazio applicato	1 000
0713 10 19	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0.00	1 000
	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 21 90			
0802 22 90	– con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
0802 32 90	Noci	esente	100
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: — dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 100
0809 10 91	in altro imballaggio: — dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0.00	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0.00	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0.00	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione industriale	10.—	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione industriale	10.—	1 200
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0.00	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0.00	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 60	Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.60 sul dazio applicato	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.50 sul dazio applicato	13 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:		
1509 10 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 ⁴	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 ⁴	illimitato
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:		
1509 90 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 ⁴	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 ⁴	illimitato
ex 0210 19 91	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	3 715
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
1601 00 11	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 91	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	2.50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4.50	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:	esente	illimitato
2002 90 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:	esente	illimitato
	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0.00	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	– in recipienti eccedenti 5 kg	17.50	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24.50	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2005 60 10 2005 60 90	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 10 2005 70 90	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2005 99 11 ex 2005 99 41	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	17.50 24.50	illimitato illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10.—	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15.—	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 39 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6.—	illimitato
ex 2009 39 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.—	illimitato
2204 21 50 2204 29 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: – non eccedente 2 l ⁵ – eccedente 2 l ⁵	8.50 8.50	illimitato illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁶	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷	esente	500 hl

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷ , con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol. – non eccedente 13 % vol.		
1	Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
2	Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
3	Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.		
4	Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.		
5	Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.		
6	Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.		
7	Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.		

Allegato 2¹⁸

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0.00	4 600 capi
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ¹	43.80	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente ²	1 000
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0704 10 00 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000

¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 251 249; FF **2008** 885).

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0706 90 10 0706 90 90	Barbabietola da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati	esente	3 000
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente ²	1 000
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00 0709 59	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	esente	1 000
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	esente	300
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente ²	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61 0710 80 69	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente ²	3 000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente ²	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente ²	500
0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	esente ²	1 500 ³
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente ²	1 000
0810 10 00	Fragole	esente	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 19			
ex 2002 90 91	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2002 90 99			
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi		
2004 10 99			
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 91 00	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2005 99			
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
2008 60	Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 0811 90 39			
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 00	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 29			
ex 2009 31	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 39			
ex 2009 41	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 49			
ex 2009 71	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 79			
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

¹ Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

² Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

³ Compresa le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

⁴ Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Allegato 3¹⁹

1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.
2. L'Unione europea non applica restituzioni all'esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all'esportazione²⁰ per i formaggi esportati nell'Unione europea.
3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell'Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.
4. L'Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2011 del Comitato misto per l'agricoltura del 31 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1613).

²⁰ Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.

*Allegato 4***Relativo al settore fitosanitario****Art. 1** Oggetto

(1) Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(2)²¹ In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

Art. 2 Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3)²² Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

²¹ Introdotta dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

²² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 3

- (1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).
- (2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.
- (3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali

- (1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
- (2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all'importazione

- (1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
- (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Art. 7 Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Vegetali, Prodotti vegetali ed altri oggetti

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia spp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.

Viburnum spp.

1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

²³ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251).

1.4 Vegetali, esclusi i frutti*Vitis* L.**1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno**

- (a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; nonché
- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune²⁴:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

²⁴ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al numero 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

Vegetali di *Palmae*, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmbe) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.
Caryota maxima Blume ex Mart.
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
Chamaerops L.
Cocos nucifera L.
Corypha elata Roxb.
Corypha gebang Mart.
Elaeis guineensis Jacq.
Jubaea Kunth.
Livistona R. Br.
Metroxylon sagu Rottb.
Oreodoxa regia Kunth.
Phoenix L.
Sabal Adans.
Syagrus Mart.
Trachycarpus H. Wendl.
Trithrinax Mart.
Washingtonia Raf.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1 Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi

2 Sementi

2.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto *Oryza* spp.

Trifolium spp.

2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle Parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp. originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia spp.

Conifere (*Coniferales*)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di Paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.

Rosa L., originaria di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4 Frutta

Annona L., originaria di Paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di Paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di Paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di Paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di Paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di Paesi extraeuropei

Prunus L., originario di Paesi extraeuropei

Psidium L., originario di Paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di Paesi extraeuropei

Ribes L., originario di Paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di Paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di Paesi extraeuropei

5 Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

(a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:

- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;
- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

- conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;
- *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

nonché

- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 40	Segatura
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- (c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7 Terra e mezzo di coltura

- (a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

- (b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi:

- Turchia,
- Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
- Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8 Corteccia, separata del tronco, di:

- conifere (*Coniferales*) originarie di Paesi non europei
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L. ad eccezione di *Quercus suber* L.
- *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

9 Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

- *Triticum*
- *Secale*
- *X Triticosecale*

C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

1.3 Sementi

Oryza spp.

1.4 Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera**3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità****3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi**

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera**4.1 Vegetali**

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Disposizioni legislative²⁶

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

²⁵ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251).

²⁶ Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America
- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
- Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
- Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
- Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell
- Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
- Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster)

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
- Ordinanza del DFE²⁷ del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).

²⁷ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RÜ 2012 3631).

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari**A. Comunità europea**

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000²⁹.

Belgio:	Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7° floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 Brussels
Bulgaria:	NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev blvd., floor 5 BG-Sofia 1040
Repubblica ceca:	State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ-170 00 Praha 7
Danimarca:	Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby
Germania:	Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit Messeweg 11/12 - D-38104 Braunschweig

²⁸ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

²⁹ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

Estonia:	Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE-75501 Saku Harju Maakond
Irlanda:	Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co. Kildare IRL
Grecia:	Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Ave. GR-176 71 Athens
Spagna:	Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Alfonso XII, nº 62 – 2a planta E-28071 Madrid
Francia:	Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15
Italia:	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma
Cipro:	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY-1412 Lefkosia
Lettonia:	State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV-1981 Riga

Lituania:	State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT-2005 Vilnius
Lussemburgo:	Ministère de l'Agriculture Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d'Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg
Ungheria:	Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malta:	Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT-Lija, Lja 1915
Paesi Bassi:	Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL6700 HC Wageningen
Austria:	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Referat III 9 a Stubenring 1 A-1012 Wien
Polonia:	The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street PL-01-171 Warsaw
Portogallo:	Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Avenida Afonso Costa, 3 PT-1949-002 Lisboa
Romania:	Phytosanitary Direction Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Carol I Blvd. Sector 3 RO-Bucharest

Slovenia:	MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division Einspielerjeva 6 SI-1000 Ljubljana
Slovacchia:	Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12 SK-812 66 Bratislava
Finlandia:	Ministry of Agriculture and Forestry Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health Mariankatu 23 P.O. Box 30 FI-00023 Government Finland
Svezia:	Jordbruksverket Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-55182 Jönköping
Regno Unito:	Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House King's Pool Peasholme Green UK-York YO1 7PX

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura
CH-3003 Berna

Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)

³⁰ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251). Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 apr. 2010.

Scambio di dati

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

³¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227).

Concernente l'alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2^{bis}.³²In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

³² Introdotta dall'art. 1 n. 5 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;
- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

- la natura;
- l'origine;
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a

condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Appendice I³³**Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del DFE³⁴ del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545)

Ordinanza del DFE³⁵ del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)

Ordinanza del DFE³⁶ del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)

³³ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

³⁴ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

³⁵ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

³⁶ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9*Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del DFE³⁸ del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

³⁸ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

- (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
- (2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

- (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
- (3) Le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della legislazione sono elencate nell'appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 2.³⁹

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

- (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi richiamati all'articolo 2, paragrafo 3.⁴⁰
- (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

- (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

³⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

Art. 5⁴¹ Varietà

(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

⁴¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 6⁴² Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 7 Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Legislazioni⁴⁴

Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Disposizioni dell'Unione

1. Atti legislativi

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66)
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66)
- Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)
- Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)
- Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)
- Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)
- Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

2. Atti non legislativi

- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai

⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

⁴⁴ Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)

- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
- Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)
- Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)
- Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)
- Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)
- Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)
- Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)
- Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)
- Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)

- Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

B. Disposizioni della Svizzera⁴⁵

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)
- Ordinanza del DFE⁴⁶ del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6).
- Ordinanza del DFE⁴⁷ del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)

Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Disposizioni dell'Unione

1. Atti legislativi

–

2. Atti non legislativi

–

B. Disposizioni della Svizzera

–

C. Certificati richiesti per le importazioni

–

⁴⁵ Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.

⁴⁶ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

⁴⁷ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3**A. Unione Europea***Belgio*

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau
BCA/LB
Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50
City Atrium, 6^{ème} étage/6^{de} verdieping
1210 BRUXELLES/BRUSSEL
e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

Bulgaria

Executive Agency of Variety Testing,
Field Inspection and Seed Control
125, Tzarigradsko Shosse Blvd.
1113 Sofia
BULGARIA
Tel: +359 2 870 03 75
Fax: +359 2 870 65 17
e-mail: iasas@iasas.government.bg

Repubblica Ceca

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)
Za Opravnou 4
CZ-150 06 Praha 5 – Motol

Danimarca

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel: + 45 45 26 36 00
Fax: + 45 45 26 36 10
e-mail: meb@pdir.dk

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

Germania

Bundessortenamt
Osterfelddamm 80
30627 Hannover
Tel: +49511-9566-50
Fax: +49511 9566-9600
e-mail: BSA@bundessortenamt.de

Estonia

Agricultural Board
Teaduse 2
Saku 75501 Harju county
ESTONIA
Fax: + 372 6712 604

Grecia

Ministry of Rural Development and Food
Directorate of Plant Production Inputs
6, Kapnokoptiriou Str
Athens 10433
Greece
Tel: +302102124199,
Fax: +302102124137
e-mail: ax2u017@minagric.gr

Spagna

Oficina Española de Variedades Vegetales
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
c/ Alfonso XII, 62
28014 Madrid
Tel: +34913476659
Fax: +34913476703

Francia

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification
44, rue du Louvre
F - 75001 PARIS
Tel: + 33 (0) 1 42 33 76 93
Fax: + 33 (0) 1 40 28 40 16

Irlanda

Department of Agriculture, Fisheries and Food
Seed Certification Division
Backweston Farm
Leixlip
Co. Kildare
Republic of Ireland
Tel: + 353 1 6302900
Fax: + 353 1 6280634

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Via Ugo Bassi, n. 8
20159 MILANO
ITALIA
e-mail: aff-gen@ense.it

Cipro

Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment,
Department of Agriculture
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy
Tel: 00357 22 466249
Fax: 00357 22 343419

Lettonia

State Plant Protection Service
Seed Control Department
Lielvarde street 36/38
Riga, LV – 1006
Tel: +371-67113262
Fax: +371-67113085
e-mail: info@vaad.gov.lv

Lituania

Ministry of Agriculture
State Seed and Grain Service
Ozo 4A,
LT-08200 Vilnius
Tel/Fax: (+370 5) 2375631

Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture
Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Service de la Production Végétale
BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tel: +352-457172-234
Fax: +352-457172-341

Ungheria

Central Agricultural Office
Directorate of Plant Production and Horticulture
1024 Budapest
Keleti Károly u. 24.
HUNGARY
Tel: +36 06 1 336 9114
Fax: +36 06 1 336 9011

Malta

Ministry for Resources and Rural Affairs
Plant Health Department
Seeds and other Propagation Material Unit
National Research and Development Centre
Ghammieri, Marsa MRS 3300
MALTA
Tel: +356 25904153
Fax: +356 25904120.
e-mail: spmu.mrra@gov.mt

Paesi Bassi

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
postbox 20401
2500 EK The Hague Netherlands
Tel: +31 70 3785776
Fax: +31 70 3786156

Austria

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),
Seed Certification Department
Spargelfeldstrasse 191
A-1220 Vienna
Tel: +43 50555 31121
Fax: +43 50555 34808
e-mail: saatgut@baes.gv.at

Polonia

Plant Health and Seed Inspection Service
General Inspectorate
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25
Fax: 22 654-52-21
e-mail: gi@piorin.gov.pl

Portogallo

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas
Edifício 1, Tapada da Ajuda
1349-018 Lisboa
Tel: +351 21 361 20 00
Fax: +351 21 361 32 77 /22

Romania

National Inspection for Quality of Seeds
Ministry of Agriculture and Rural Development
24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest
Romania
Tel: +40 21 3078663
Fax: +40 21 3078663
e-mail: incs@madr.ro

Slovenia

Ministry for Agriculture,
Forestry and Food
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),
odbor osív a sadív
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava,
Department of Seeds and Planting Materials
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: + 421259880255

Finlandia

Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Food and Health
PO Box 30
FI - 00023 GOVERNMENT
FINLAND
Tel: +358-9-16001
Fax: +358-9-1605 3338
e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

Svezia

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
Seed Division
Box 83
SE-268 22 Svalöv
SWEDEN
Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08
e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Regno Unito

Food and Environment Research Agency
Seed Certification Team
Whitehouse Lane, Huntingdon Road
Cambridge CB3 0LF
Tel: +44(0)1223 342379
Fax: +44(0)1223 342386
e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà
CH – 3003 Berna
Tel: (41) 31 322 25 50
Fax: (41) 31 322 26 34

Deroghe

Deroghe dell'Unione europea ammesse dalla Svizzera⁵⁰

- a) che dispensano alcuni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
 - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
 - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
 - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26)
 - decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
 - decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
 - decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
 - decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
 - decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
 - decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
 - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
 - decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
 - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
 - decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)

⁴⁹ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

⁵⁰ Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

- decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
 - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
 - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
 - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
 - decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
 - decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1)
 - decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39)
 - decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67)
 - decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33);
- b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)];
- c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20)
 - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
 - decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
 - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39)
 - decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);
- d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);

- e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*:
 - decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);
- f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l'*Avena strigosa* Schreb.:
 - decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);
- g) che dispensano la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.:
 - decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).

*Appendice 4⁵¹***Elenco dei paesi terzi⁵²**

Argentina

Australia

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d'America

Uruguay

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

⁵² Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- (a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all'appendice 2, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
- (b) «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁵⁴ (denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all'appendice 2;
- (c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
- (d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una menzione tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
- (e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui

⁵³ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU **2012** 3263).

⁵⁴ RS **0.632.20**, Allegato I.C

documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

- (f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre menzioni, contrasegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- (g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- (h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale;
- (i) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- (j) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli;
- (k) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designati da una Parte per garantire gli opportuni contatti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;
- (l) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- (m) «autorità interpellata»: un organismo o un'autorità competente, all'uopo designati da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- (n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Titolo I

Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione

Art. 4 Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento

(1) Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagnamento nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

(2) Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1.

(3) Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 3, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

(4) Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o dell'Unione europea concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II

Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2

Art. 5 Denominazioni protette

Per i prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, menzionate nell'appendice 4:

- (a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell'Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario;
- (b) i termini specifici;
- (c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
- (d) le menzioni tradizionali.

Art. 6 Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

(1) Ai fini dell'identificazione dell'origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell'Unione che servono a designare tali prodotti:

- (a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;
- (b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

(2) Ai fini dell'identificazione dell'origine dei vini nell'Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:

- (a) sono riservati ai vini originari della Svizzera;
- (b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

Art. 7 Altri termini

(1) I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regola-

mento (CE) n. 607/2009⁵⁵ della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

(2) Fatto salvo l'articolo 10, i termini «denominazione d'origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all'articolo 63 della legge federale sull'agricoltura⁵⁶, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Il termine «vino da tavola» di cui all'articolo 63 della legge federale sull'agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Art. 8 Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

(1) In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 4, parte A:

- I. sono protette e riservate ai vini originari dell'Unione europea;
- II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell'Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

Nell'Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell'appendice 4, parte B:

- I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;
- II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

(2) Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente al presente Allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate di cui all'appendice 4 utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte attua i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica menzionate nell'appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.

(3) La protezione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando:

- (a) è indicata la vera origine del vino;
- (b) la denominazione di origine o l'indicazione geografica è tradotta o trascritta o traslitterata, oppure

⁵⁵ GU L 193 del 24.7.2009, pagg. 60–139

⁵⁶ RS 910.1

- (c) le indicazioni utilizzate sono accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.
- (4) In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche citate nell'appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.
- (5) In caso di omonimia tra un'indicazione geografica citata nell'appendice 4 e un'indicazione geografica di un Paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo ADPIC.
- (6) Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
- (7) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica dell'altra Parte citata nell'appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
- (8) Le Parti dichiarano che i diritti e gli obblighi stabiliti in virtù del presente Allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle menzionate nell'appendice 4.
- (9) Fatto salvo l'Accordo ADPIC, il presente Allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna Parte.
- Tuttavia, ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC, per rifiutare la protezione a una denominazione dell'altra Parte, salvo nei casi previsti nell'appendice 5 del presente Allegato.
- (10) La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» menzionata nell'elenco dell'Unione europea di cui all'appendice 4 del presente Allegato.

Art. 9 Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi

- (1) Le Parti non hanno l'obbligo di proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica se, considerata la reputazione o la notorietà di un marchio anteriore, la protezione può indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.
- (2) La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un'indicazione geografica di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta

di un soggetto interessato, se il prodotto in questione non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall'indicazione geografica.

(3) Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un'indicazione geografica di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

(4) Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell'Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica dell'altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, purché nella legislazione della Parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.

Art. 10 Protezione delle menzioni tradizionali

(1) In Svizzera, le menzioni tradizionali dell'Unione europea elencate nell'appendice 4, parte A:

- (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
- (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell'appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

Nell'Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell'appendice 4, parte B:

- (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Unione europea;
- (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell'appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

(2) Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizionali elencate nell'appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l'uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompa-

gnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.

(3) La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:

- (a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell'elenco dell'appendice 4;
- (b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell'Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell'appendice 4.

(4) In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell'appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.

(5) In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell'appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

(6) Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.

(7) La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell'Unione) prima della data di decorrenza della protezione della menzione tradizionale dell'altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata.

(8) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell'appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 11 Attuazione della protezione

(1) Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

(2) Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

(3) Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

(4) Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 3 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- (a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell'Unione europea o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- (b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- (c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

(5) L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III**Controllo e reciproca assistenza tra gli organismi di controllo****Art. 12** Oggetto e delimitazioni

(1) Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

(2) L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

(3) Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo I

Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza

Art. 13 Autorità di contatto

(1) Quando una Parte che designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

(2) Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:

- trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte;
- riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
- rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione in virtù del presente titolo;
- comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 11.

Art. 14 Autorità e laboratori

Le Parti:

- (a) si comunicano reciprocamente gli elenchi da esse aggiornati regolarmente, segnatamente:
 - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente Allegato e delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea dell'appendice 3(A),
 - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 3, lettere j) e k),
 - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 17, paragrafo 2,
 - l'elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, conformemente all'appendice 3(B);
- (b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 15 Destinatari dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Sottotitolo II
Misure di controllo**Art. 16** Misure di controllo

(1) Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

(2) Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

(3) Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
- possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;
- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 17 Campioni

(1) L'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

(2) L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

(3) In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un'analisi arbitraria da un laboratorio designato di comune accordo.

Sottotitolo III

Procedure

Art. 18 Fatto generatore

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto:

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all'elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto; e
- che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una Parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 19 Domande di reciproca assistenza

(1) Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

(2) Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente;
- la misura richiesta;
- l'oggetto o il motivo della domanda;
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati;
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini;
- una sintesi dei fatti pertinenti.

(3) Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

(4) Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 20 Procedura

(1) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

(2) Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

(3) L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio Paese.

(4) D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta:

- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; oppure
- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

(5) L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità;
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione:
 - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3,
 - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

(6) Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande;
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente:

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte;
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

(7) Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

Art. 21 Decisione sull'assistenza reciproca

(1) La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

(2) Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

(3) Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 22 Informazioni e documentazione

(1) L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

(3) Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione;

- la sua designazione e la sua presentazione;
- il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

(4) Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio:

- in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione;
- in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

Art. 23 Spese

Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 4.

Art. 24 Riservatezza

(1) Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell'Unione.

(2) Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

(3) Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

(4) Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

(5) Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Titolo IV

Disposizioni generali

Art. 25 Esclusioni

- (1) I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:
 - (a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
 - (b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 5 del presente Allegato.
- (2) L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984⁵⁷ a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

Art. 26 Consultazioni

- (1) Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
- (2) La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
- (3) Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.
- (4) Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 27 Gruppo di lavoro

- (1) Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
- (2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente Allegato e le relative appendici.

⁵⁷ RU 1984 1317

Art. 28 Disposizioni transitorie

(1) Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(2) Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2*Per l'Unione europea:*

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).

Per la Svizzera:

Capitolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

*Appendice 2***Disposizioni particolari di cui all'articolo 3, lettere (a) e (b)****Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)****1. Zona geografica**

La zona geografica della DOC Genève comprende:

- l'intero territorio del cantone di Ginevra;
- tutti i comuni francesi di:
 - Challex,
 - Ferney-Voltaire;
- le parti dei comuni francesi di:
 - Ornex,
 - Chens-sur-Léman,
 - Veigy-Foncenex,
 - Saint-Julien-en-Genevois,
 - Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2. Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

- a. sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
- b. sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3. Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4. Declassamento

L'utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera (b) e declassati.

5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l'autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6. Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Appendice 3

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli**A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea**

Atti ai quali si fa riferimento e disposizioni specifiche:

1. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE del Consiglio dell'11 marzo 1992 (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).
6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell'11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).
10. Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
11. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
12. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1).
13. Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle

informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16).

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

14. Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).
15. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Atti ai quali si fa riferimento:

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU [raccolta ufficiale] 2010 5851).
2. Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2010 733).
3. Ordinanza dell'UFAG (Ufficio federale dell'agricoltura) del 17 gennaio 2007, concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l'elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU 2011 2169).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU 2008 785).
5. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4611).
6. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

In deroga all'articolo 10 dell'ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:

- 1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) in deroga all'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera (a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall'articolo 9 dell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;
 - b) in deroga all'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera (b) punto (i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vin de pays»;
 - c) in deroga all'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, lettera f), l'indicazione dell'importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero.
- 2) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) in deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;
- b) in deroga all'articolo 64 e all'Allegato XIV, parte B, i termini «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
- c) in deroga all'articolo 62 del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l'85 per cento almeno dalla o dalle varietà indicate.

7. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4649).

8. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l'11 maggio 2009 (RU 2009 2047).

9. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU 2011 1985).

10. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

11. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) tutte le importazioni nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
- b) tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);
- c) laddove il regolamento si riferisca a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o a «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera;
- d) i vini originari della Svizzera, equiparabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un'indicazione geografica e sono ottenuti, per l'85 per cento almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.

Documento di accompagnamento⁽¹⁾ per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera⁽²⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Numero di riferimento	
	4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo)	
3. Destinatario (nome e indirizzo)	6. Data di spedizione	
	7. Luogo di consegna	
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto		
8. Designazione del prodotto		9. Quantità
10. Indicazioni complementari		11. Partita (numero)
12. Attestati (per taluni vini)		
13. Indicazioni per vini esportati alla rinfusa		
Titolo alcolometrico effettivo: Manipolazioni:		
14. Controlli da parte delle autorità competenti dell'UE	15. Società del firmatario e numero di telefono	
	16. Nome del firmatario	
	17. Luogo e data	
	18. Firma	

- (1) Conformemente all'Allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell'accordo del 21 giu.gno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
- (2) La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.

Appendice 4

Denominazioni protette di cui all'articolo 5**Parte A: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea****Belgio****Vini a denominazione di origine protetta**

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vini a indicazione geografica protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

appellation d'origine contrôlée	DOP	francese
gecontroleerde oorsprongsbenaming	DOP	olandese
Vin de pays	IGP	francese
Landwijn	IGP	olandese

Bulgaria**Vini a denominazione di origine protetta**

Асеновград *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Asenovgrad

Боярово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Bolyarovo

Брестник *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Brestnik

Варна *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Varna

Велики Преслав *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Veliki Preslav

Видин *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Vidin

Враца *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Vratsa

Върбица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Varbitsa

Долината на Струма *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Struma valley

Драгоево *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Dragoevo

Евксиноград *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Evksinograd

Ивайловград *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Ivaylovgrad

Карлово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Karlovo

Карнобат *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Karnobat

Ловеч *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lovech

Лозица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Lozitsa

Лом *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Lom

Любимец *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Lyubimets

Лясковец *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Lyaskovets

Мелник *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Melnik

Монтана *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Montana

Нова Загора *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Nova Zagora

Нови Пазар *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Novi Pazar

Ново село *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Novo Selo

Оряховица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Oryahovitsa

Павликени *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Pavlikeni

Пазарджик *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Pazardjik

Перушица *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Perushtitsa

Плевен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Pleven

Пловдив *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*
Termine equivalente: Plovdiv

Поморие *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Pomorie

Рyce *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Ruse

Сакар *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sakar

Сандански *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sandanski

Свищов *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Svishtov

Септември *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Septemvri

Славянци *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Slavyantsi

Сливен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sliven

Стамболово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Stambolovo

Стара Загора *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Stara Zagora

Сунгурларе *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Sungurlare

Сухиндол *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Suhindol

Търговище *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Targovishte

Хан Крум *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Han Krum

Хасково *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Haskovo

Хисаря *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Hisarya

Хърсово *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Harsovo

Черноморски район *seguita o no da Южно Черноморие*

Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Northen Black Sea Region

Шивачево *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Shivachevo

Шумен *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Shumen

Ямбол *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Yambol

Vini a indicazione geografica protetta

Дунавска равнина

Termine equivalente: Danube Plain

Тракийска низина

Termine equivalente: Thracian Lowlands

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Благородно сладко вино (БСВ)	DOP	bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)	DOP	bulgaro
Гарантирано наименование за произход (ГНП)	DOP	bulgaro
Регионално вино (Regional wine)	IGP	bulgaro

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Колекционно (collection)	DOP	bulgaro
Ново (young)	DOP/IGP	bulgaro
Премиум (premium)	IGP	bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	DOP	bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	IGP	bulgaro
Резерва (reserve)	DOP/IGP	bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	DOP	bulgaro
Специална селекция (special selection)	DOP	bulgaro
Специална резерва (special reserve)	DOP	bulgaro

Repubblica Ceca**Vini a denominazione di origine protetta**Čechy *seguita o no da* LitoměřickáČechy *seguita o no da* MělnickáMorava *seguita o no da* MikulovskáMorava *seguita o no da* SlováckáMorava *seguita o no da* VelkopavlovickáMorava *seguita o no da* Znojemská**Vini a indicazione geografica protetta**

České

Moravské

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti	DOP	ceco
aromatický sekt s.o.	DOP	ceco
jakostní likérové víno	DOP	ceco
jakostní perlivé víno	DOP	ceco
jakostní šumivé víno stanovené oblasti	DOP	ceco
jakostní víno	DOP	ceco
jakostní víno odrůdové	DOP	ceco
jakostní víno s přívlastkem	DOP	ceco
jakostní víno známkové	DOP	ceco
V.O.C	DOP	ceco
víno originální certifikace	DOP	ceco
víno s přívlastkem kabinetní víno	DOP	ceco
víno s přívlastkem ledové víno	DOP	ceco
víno s přívlastkem pozdní sběr	DOP	ceco
víno s přívlastkem slámové víno	DOP	ceco
víno s přívlastkem výběr z bobulí	DOP	ceco
víno s přívlastkem výběr z cibéb	DOP	ceco
víno s přívlastkem výběr z hroznů	DOP	ceco
Víno originální certifikace (VOC or V.O.C.)	IGP	ceco
zemské víno	IGP	ceco

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Archivní víno	DOP	ceco
Burčák	DOP	ceco
Klaret	DOP	ceco
Košer, Košer víno	DOP	ceco
Labín	DOP	ceco
Mladé víno	DOP	ceco
Mešní víno	DOP	ceco
Panenské víno, Panenská sklizeň	DOP	ceco

Pěstitelský sekt (*)	DOP	ceco
Pozdní sběr	DOP	ceco
Premium	DOP	ceco
Rezerva	DOP	ceco
Růžák, Ryšák	DOP	ceco
Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích	DOP	ceco

Germania

Vini a denominazione di origine protetta

Ahr seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Baden seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Franken seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Hessische Bergstrasse seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mittelrhein seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mosel seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Nahe seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pfalz seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Rheingau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Rheinhessen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Sachsen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Württemberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer
 Neckar
 Oberrhein
 Pfälzer
 Regensburger
 Rhein
 Rhein-Necker
 Rheinburgen
 Rheingauer
 Rheinischer
 Saarländischer
 Sächsischer
 Schleswig-Holsteinischer
 Schwäbischer
 Starkenburger
 Taubertäler

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)), <i>seguita da:</i>	DOP	tedesco
---	-----	---------

- Kabinett
- Spätlese
- Auslese
- Beerenauslese
- Trockenbeerenauslese
- Eiswein

Qualitätswein, <i>seguita o no da</i> b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
---	-----	---------

Qualitätslikörwein, <i>seguita o no da</i> b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
---	-----	---------

Qualitätsperlwein, <i>seguita o no da</i> b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
---	-----	---------

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)	DOP	tedesco
Landwein	IGP	tedesco
Winzersekt	DOP	tedesco

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Affentaler	DOP	tedesco
Badisch Rotgold	DOP	tedesco
Ehrentrudis	DOP	tedesco
Hock	DOP	tedesco
Klassik/Classic	DOP	tedesco
Liebfrau(en)milch	DOP	tedesco
Riesling-Hochgewächs	DOP	tedesco
Schillerwein	DOP	tedesco
Weissherbst	DOP	tedesco

Grecia

Vini a denominazione di origine protetta

Αγχιάλος

Termine equivalente: Anchialos

Αμύνταιο

Termine equivalente: Amynteo

Αρχάνες

Termine equivalente: Archanes

Γουμένισσα

Termine equivalente: Goumenissa

Δαφνές

Termine equivalente: Dafnes

Ζίτσα

Termine equivalente: Zitsa

Λήμνος

Termine equivalente: Lemnos

Μαντινεία

Termine equivalente: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras

Μεσσηνικόλα

Termine equivalente: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Termine equivalente: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Termine equivalente: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Termine equivalente: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Termine equivalente: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Termine equivalente: Naoussa

Νεμέα

Termine equivalente: Nemea

Πάρος

Termine equivalente: Paros

Πάτρα

Termine equivalente: Patras

Πεζιά

Termine equivalente: Peza

Πλαγιές Μελίτων

Termine equivalente: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Termine equivalente: Rapsani

Ρόδος

Termine equivalente: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Robola of Cephalonia

Σάμος

Termine equivalente: Samos

Σαντορίνη

Termine equivalente: Santorini

Σητεία

Termine equivalente: Sitia

Vini a indicazione geografica protetta

Τοπικός Οίνος Κω

Termine equivalente: Regional wine of Kos

Τοπικός Οίνος Μαγνησίας

Termine equivalente: Regional wine of Magnissia

Αιγαίοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Achaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος *oppure* Τοπικός Οίνος Θράκης

Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikos *oppure* Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής *può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας *può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων *accompagnata o no da Evvia*

Termine equivalente: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας *può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccola*

Termine equivalente: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών *accompagnata o no da Viotia*

Termine equivalente: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου *accompagnata o no da Evvia*

Termine equivalente: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας *oppure* Ρετσίνα Κορωπίου *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Kropia *oppure* Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας *oppure* Ρετσίνα Λιοπεσίου *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Peania *oppure* Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων *accompagnata o no da Attika*

Termine equivalente: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας *accompagnata o no da Envia*

Termine equivalente: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Termine equivalente: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Termine equivalente: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Termine equivalente: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Termine equivalente: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Termine equivalente: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Termine equivalente: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλितσας

Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Termine equivalente: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Termine equivalente: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Termine equivalente: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Termine equivalente: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Termine equivalente: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλείας

Termine equivalente: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Termine equivalente: Regional wine of Imathia

- Τοπικός Οίνος Θαψανών
Termine equivalente: Regional wine of Thapsana
- Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης
Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki
- Τοπικός Οίνος Ικαρίας
Termine equivalente: Regional wine of Ikaria
- Τοπικός Οίνος Ιλίου
Termine equivalente: Regional wine of Ilion
- Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων
Termine equivalente: Regional wine of Ioannina
- Τοπικός Οίνος Καρδίτσας
Termine equivalente: Regional wine of Karditsa
- Τοπικός Οίνος Καρύστου
Termine equivalente: Regional wine of Karystos
- Τοπικός Οίνος Καστοριάς
Termine equivalente: Regional wine of Kastoria
- Τοπικός Οίνος Κέρκυρας
Termine equivalente: Regional wine of Corfu
- Τοπικός Οίνος Κισάμου
Termine equivalente: Regional wine of Kissamos
- Τοπικός Οίνος Κλημέντι
Termine equivalente: Regional wine of Klimenti
- Τοπικός Οίνος Κοζάνης
Termine equivalente: Regional wine of Kozani
- Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης
Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti
- Τοπικός Οίνος Κορωπίου
Termine equivalente: Regional wine of Koropi
- Τοπικός Οίνος Κρανιάς
Termine equivalente: Regional wine of Krania
- Τοπικός Οίνος Κραννώνος
Termine equivalente: Regional wine of Krannona
- Τοπικός Οίνος Κυκλάδων
Termine equivalente: Regional wine of Cyclades
- Τοπικός Οίνος Λασιθίου
Termine equivalente: Regional wine of Lasithi
- Τοπικός Οίνος Λετρίνων
Termine equivalente: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Termine equivalente: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Termine equivalente: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Termine equivalente: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Termine equivalente: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Termine equivalente: Regional wine of Martino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Termine equivalente: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Termine equivalente: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Termine equivalente: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Termine equivalente: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Termine equivalente: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Termine equivalente: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Termine equivalente: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Termine equivalente: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Πάικου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Termine equivalente: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Termine equivalente: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Termine equivalente: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Termine equivalente: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Termine equivalente: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Termine equivalente: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Termine equivalente: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Termine equivalente: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Termine equivalente: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Termine equivalente: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (<i>denominazione di origine di qualità superiore</i>)	DOP	greco
Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (<i>denominazione di origine controllata</i>)	DOP	greco
Οίνος γλυκός φυσικός (<i>vin doux naturel</i>)	DOP	greco
Οίνος φυσικός γλυκός (<i>vin naturellement doux</i>)	DOP	greco
ονομασία κατά παράδοση (<i>appellation traditionnelle</i>)	IGP	greco
τοπικός οίνος (<i>vin de pays</i>)	IGP	greco

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	DOP/IGP	greco
Αμπέλι (Ampeli)	DOP/IGP	greco
Αμπελώνας(ες) (Ampelonas (-ès))	DOP/IGP	greco
Αρχοντικό (Archontiko)	DOP/IGP	greco
Κάβα (Cava)	IGP	greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	DOP	greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)	DOP	greco
Κάστρο (Kastro)	DOP/IGP	greco

Κτήμα (Ktima)	DOP/IGP	greco
Λιαστός (Liasos)	DOP/IGP	greco
Μετόχι (Metochi)	DOP/IGP	greco
Μοναστήρι (Monastiri)	DOP/IGP	greco
Νάμα (Nama)	DOP/IGP	greco
Νυχτέρι (Nychteri)	DOP	greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	DOP/IGP	greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	DOP/IGP	greco
Πύργος (Pyrgos)	DOP/IGP	greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	DOP	greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	DOP	greco
Βερντέα (Verntea)	IGP	greco
Vinsanto	DOP	latino

Spagna

Vini a denominazione di origine protetta

Abona

Alella

Alicante *seguita o no da* Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Termine equivalente: Txakolí de Álava

Arlanza
Arribes
Bierzo
Binissalem
Bizkaiko Txakolina
Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Campo de la Guardia
Cangas
Cariñena
Cataluña
Cava
Chacolí de Bizkaia
Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria
Termine equivalente: Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barberá
Condado de Huelva
Costers del Segre *seguita o no da* Artesa
Costers del Segre *seguita o no da* Les Garrigues
Costers del Segre *seguita o no da* Raimat
Costers del Segre *seguita o no da* Valls de Riu Corb
Dehesa del Carrizal
Dominio de Valdepusa
El Hierro
Empordà
Finca Élez
Getariako Txakolina
Termine equivalente: Chacolí de Getaria
Gran Canaria
Granada
Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry
Jumilla
La Gomera
La Mancha
La Palma *seguita o no da* Fuencaliente
La Palma *seguita o no da* Hoyo de Mazo
La Palma *seguita o no da* Norte de la Palma
Lanzarote
Lebrija
Málaga
Manchuela
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
Termine equivalente: Manzanilla
Méntrida
Mondéjar
Monterrei *seguita o no da* Ladera de Monterrei
Monterrei *seguita o no da* Val de Monterrei
Montilla-Moriles
Monsant
Navarra *seguita o no da* Baja Montaña
Navarra *seguita o no da* Ribera Alta
Navarra *seguita o no da* Ribera Baja
Navarra *seguita o no da* Tierra Estella
Navarra *seguita o no da* Valdizarbe
Pago de Arinzano
Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano
Pago de Otazu
Pago Florentino
Penedés
Pla de Bages
Pla i Llevant
Prado de Irache
Priorat
Rías Baixas *seguita o no da* Condado do Tea

Rías Baixas *seguita o no da* O Rosal
Rías Baixas *seguita o no da* Ribeira do Ulla
Rías Baixas *seguita o no da* Soutomaior
Rías Baixas *seguita o no da* Val do Salnés
Ribeira Sacra *seguita o no da* Amandi
Ribeira Sacra *seguita o no da* Chantada
Ribeira Sacra *seguita o no da* Quiroga-Bibeí
Ribeira Sacra *seguita o no da* Ribeiras do Miño
Ribeira Sacra *seguita o no da* Ribeiras do Sil
Ribeiro
Ribera del Duero
Ribera del Guadiana *seguita o no da* Cañamero
Ribera del Guadiana *seguita o no da* Matanegra
Ribera del Guadiana *seguita o no da* Montánchez
Ribera del Guadiana *seguita o no da* Ribera Alta
Ribera del Guadiana *seguita o no da* Ribera Baja
Ribera del Guadiana *seguita o no da* Tierra de Barros
Ribera del Júcar
Rioja *seguita o no da* Rioja Alavesa
Rioja *seguita o no da* Rioja Alta
Rioja *seguita o no da* Rioja Baja
Rueda
Sierras de Málaga *seguita o no da* Serranía de Ronda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Tierra de León
Tierra del Vino de Zamora
Toro
Txakolí de Álava
Termine equivalente: Arabako Txakolina
Uclés
Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia *seguita o no da* Alto Turia

Valencia *seguita o no da* Clariano

Valencia *seguita o no da* Moscatel de Valencia

Valencia *seguita o no da* Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid *seguita o no da* Arganda

Vinos de Madrid *seguita o no da* Navacarnero

Vinos de Madrid *seguita o no da* San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vini a indicazione geografica protetta

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo
 Extremadura
 Formentera
 Ibiza
 Illes Balears
 Isla de Menorca
 Laujar-Alpujarra
 Lederas del Genil
 Liébana
 Los Palacios
 Mallorca
 Murcia
 Norte de Almería
 Ribera del Andarax
 Ribera del Gállego-Cinco Villas
 Ribera del Jiloca
 Ribera del Queiles
 Serra de Tramuntana-Costa Nord
 Sierra Norte de Sevilla
 Sierra Sur de Jaén
 Sierras de Las Estancias y Los Filabres
 Torreperogil
 Valdejalón
 Valle del Cinca
 Valle del Miño-Ourense
 Valles de Sadacia
 Villaviciosa de Córdoba

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

D.O	DOP	spagnolo
D.O.Ca	DOP	spagnolo
Denominacion de origen	DOP	spagnolo
Denominacion de origen calificada	DOP	spagnolo

vino de calidad con indicación geográfica	DOP	spagnolo
vino de pago	DOP	spagnolo
vino de pago calificado	DOP	spagnolo
Vino dulce natural	DOP	spagnolo
Vino generoso	DOP	spagnolo
Vino generoso de licor	DOP	spagnolo
Vino de la Tierra	IGP	spagnolo

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Amontillado	DOP	spagnolo
Añejo	DOP/IGP	spagnolo
Chacolí-Txakolina	DOP	spagnolo
Clásico	DOP	spagnolo
Cream	DOP	spagnolo
Criadera	DOP	spagnolo
Criaderas y Soleras	DOP	spagnolo
Crianza	DOP	spagnolo
Dorado	DOP	spagnolo
Fino	DOP	spagnolo
Fondillón	DOP	spagnolo
Gran reserva	DOP	spagnolo
Lágrima	DOP	spagnolo
Noble	DOP/IGP	spagnolo
Oloroso	DOP	spagnolo
Pajarete	DOP	spagnolo
Pálido	DOP	spagnolo
Palo Cortado	DOP	spagnolo
Primero de Cosecha	DOP	spagnolo
Rancio	DOP	spagnolo
Raya	DOP	spagnolo
Reserva	DOP	spagnolo
Sobremadre	DOP	spagnolo
Solera	DOP	spagnolo

Superior	DOP	spagnolo
Trasañejo	DOP	spagnolo
Vino Maestro	DOP	spagnolo
Vendimia Inicial	DOP	spagnolo
Viejo	DOP/IGP	spagnolo
Vino de Tea	DOP	spagnolo

Francia

Vini a denominazione di origine protetta

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vin d'Alsace

Alsace Grand Cru *preceduta da* Rosacker

Alsace Grand Cru *seguita da* Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru *seguita da* Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru *seguita da* Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru *seguita da* Brand

Alsace Grand Cru *seguita da* Bruderthal

Alsace Grand Cru *seguita da* Eichberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Engelberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Florimont

Alsace Grand Cru *seguita da* Frankstein

Alsace Grand Cru *seguita da* Froehn

Alsace Grand Cru *seguita da* Furstentum

Alsace Grand Cru *seguita da* Geisberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Gloeckelberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Goldert

Alsace Grand Cru *seguita da* Hatschbourg

Alsace Grand Cru *seguita da* Hengst

Alsace Grand Cru *seguita da* Kanzlerberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Kastelberg

Alsace Grand Cru *seguita da* Kessler

Alsace Grand Cru *seguita da* Kirchberg de Barr
Alsace Grand Cru *seguita da* Kirchberg de Ribeauvillé
Alsace Grand Cru *seguita da* Kitterlé
Alsace Grand Cru *seguita da* Mambourg
Alsace Grand Cru *seguita da* Mandelberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Marckrain
Alsace Grand Cru *seguita da* Moenchberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Muenchberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Ollwiller
Alsace Grand Cru *seguita da* Osterberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Pfersigberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Pfingstberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Praelatenberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Rangen
Alsace Grand Cru *seguita da* Saering
Alsace Grand Cru *seguita da* Schlossberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Schoenenbourg
Alsace Grand Cru *seguita da* Sommerberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Sonnenglanz
Alsace Grand Cru *seguita da* Spiegel
Alsace Grand Cru *seguita da* Sporen
Alsace Grand Cru *seguita da* Steinen
Alsace Grand Cru *seguita da* Steingrubler
Alsace Grand Cru *seguita da* Steinklotz
Alsace Grand Cru *seguita da* Vorbourg
Alsace Grand Cru *seguita da* Wiebelsberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Wineck-Schlossberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Winzenberg
Alsace Grand Cru *seguita da* Zinnkoepflé
Alsace Grand Cru *seguita da* Zotzenberg
Anjou *seguita o no da* Val de Loire
Anjou Coteaux de la Loire *seguita o no da* Val de Loire
Anjou-Villages Brissac *seguita o no da* Val de Loire
Arbois *seguita o no da* Pupillin *seguita o no da* «mousseux»

Auxey-Duresses *seguita o no da* «Côte de Beaune» *o da* «Côte de Beaune-Villages»

Bandol

Termine equivalente: Vin de Bandol

Banyuls *seguita o no da* «Grand Cru» *e/o* «Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn *seguita o no da* Bellocq

Beaujolais *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da* «Villages», *seguita o no da* «Supérieur»

Beaune

Bellet

Termine equivalente: Vin de Bellet

Bergerac *seguita o no da* «sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny *seguita o no da* Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux *seguita o no da* Val de Loire

Bordeaux *seguita o no da* «Claret», «Rosé», «Mousseux» *o* «supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauges

Bourg

Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne *seguita o no da* «Claret», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Chitry

Bourgogne *seguita o no da* «Claret», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côte Chalonnaise

Bourgogne *seguita o no da* «Claret», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côte Saint-Jacques

Bourgogne *seguita o no da* «Claret», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côtes d'Auxerre

Bourgogne *seguita o no da* «Claret», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Côtes du Couchais

Bourgogne *seguita o no da* «Claret», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Épineuil

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola*
Le Chapitre

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé» *o dal nome di un'unità geografica più piccola* Vézelay

Bourgogne *seguita o no da* «Clairet», «Rosé», «ordinaire» *o* «grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, preceduta o no da* «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» *o* «Roussette du», *o seguita o no da* «Mousseux» *o* «Pétillant», *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou *seguita o no da* Val de Loire

Cabernet de Saumur *seguita o no da* Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis *seguita o no da* Beauroy *seguita o no da* «premier cru»

Chablis *seguita o no da* Berdiot *seguita o no da* «premier cru»

Chablis *seguita o no da* Beugnons

Chablis *seguita o no da* Butteaux *seguita o no da* «premier cru»

Chablis *seguita o no da* Chapelot *seguita o no da* «premier cru»

Chablis *seguita o no da* Chatains *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Chaume de Talvat *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte de Bréchain *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte de Cuissy
Chablis *seguita o no da* Côte de Fontenay *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte de Jouan *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte de Léchet *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte de Savant *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte de Vaubarousse *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Côte des Prés Girots *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Forêts *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Fourchaume *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* L'Homme mort *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Les Beauregards *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Les Épinottes *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Les Fourneaux *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Les Lys *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Mélinots *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Mont de Milieu *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Montée de Tonnerre
Chablis *seguita o no da* Montmains *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Morein *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Pied d'Aloup *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Roncières *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Sécher *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Troesmes *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vaillons *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vau de Vey *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vau Ligneau *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vaucoupin *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vaugiraut *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vaulorent *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vaupulent *seguita o no da* «premier cru»
Chablis *seguita o no da* Vaux-Ragons *seguita o no da* «premier cru»

Chablis *seguita o no da Vosgros seguita o no da* «premier cru»

Chablis

Chablis grand cru *seguita o no da* Blanchot

Chablis grand cru *seguita o no da* Bougros

Chablis grand cru *seguita o no da* Grenouilles

Chablis grand cru *seguita o no da* Les Clos

Chablis grand cru *seguita o no da* Preuses

Chablis grand cru *seguita o no da* Valmur

Chablis grand cru *seguita o no da* Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet *seguita o no da* Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune *seguita o no da* Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Collioure
Condrieu
Corbières
Cornas
Corse preceduta o no da «Vin de»
Corse seguita o no da Calvi preceduta o no da «Vin de»
Corse seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da «Vin de»
Corse seguita o no da Figari preceduta o no da «Vin de»
Corse seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da «Vin de»
Corse seguita o no da Sartène preceduta o no da «Vin de»
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côte de Beaune preceduta dal nome di un'unità geografica più piccola
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits-villages
Côte roannaise
Côte Rôtie
Coteaux champenois seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Coteaux d'Aix-en-Provence
Coteaux d'Ancenis seguita dal nome della varietà di vite
Coteaux de Die
Coteaux de l'Aubance *seguita o no da Val de Loire*
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumur *seguita o no da Val de Loire*
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc *seguita o no da Cabrières*
Coteaux du Languedoc *seguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle*
Coteaux du Languedoc *seguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol*
Coteaux du Languedoc *seguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues*

Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Montpeyroux
Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Quatourze
Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Saint-Drézéry
Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Saint-Georges-d'Orques
Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Saint-Saturnin
Coteaux du Languedoc *seguita o no da* Pic-Saint-Loup
Coteaux du Layon *seguita o no da* Val de Loire *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Coteaux du Layon Chaume *seguita o no da* Val de Loire
Coteaux du Loir *seguita o no da* Val de Loire
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois *seguita o no da* Val de Loire
Coteaux Varois en Provence
Côtes Canon Fronsac
Termine equivalente: Canon Fronsac
Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Boudes
Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Chanturgue
Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Châteaugay
Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Corent
Côtes d'Auvergne *seguita o no da* Madargue
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence
Côtes de Toul
Côtes du Brulhois
Côtes du Forez
Côtes du Frontonnais *seguita o no da* Fronton

Côtes du Frontonnais *seguita o no da Villaudric*
Côtes du Jura *seguita o no da «mousseux»*
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Roussillon *seguita o no da Les Aspres*
Côtes du Roussillon Villages *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny *seguita o no da Val de Loire*
Crémant d'Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots-Bâtard-Montrachet
Crozes-Hermitage
Termine equivalente: Crozes-Ermitage
Échezeaux
Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauges
Faugères
Fiefs Vendéens *seguita o no da Brem*
Fiefs Vendéens *seguita o no da Mareuil*
Fiefs Vendéens *seguita o no da Pissotte*
Fiefs Vendéens *seguita o no da Vix*
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan *preceduta o no da* «Muscat de»

Fronton

Gaillac *seguita o no da* «mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon *seguita o no da* «Rancio»

Grand-Échezeaux

Graves *seguita o no da* «supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Termine equivalente: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières *seguita o no da* Val de Loire

Juliénas

Jurançon *seguita o no da* «sec»

L'Étoile *seguita o no da* «mousseux»

La Grande Rue

Ladoix *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedoc *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Supérieur» o «Villages»*

Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges *seguita o no da* Clos de la Boutière

Maranges *seguita o no da* La Croix Moines

Maranges *seguita o no da* La Fussièrè

Maranges *seguita o no da* Le Clos des Loyères

Maranges *seguita o no da* Le Clos des Rois

Maranges *seguita o no da* Les Clos Roussots

Maranges *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Marcillac

Margaux

Marsannay *seguita o no da* «Rosé»

Maury *seguita o no da* «Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da* Val de Loire

Mercurey

Meursault *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loire *seguita o no da* Val de Loire *seguita o no da* «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Termine equivalente: Moulis-en-Médoc

Muscadet *seguita o no da* Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire *seguita o no da* Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu *seguita o no da* Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine *seguita o no da* Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges

Orléans *seguita o no da* Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh *seguita o no da* «sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses *seguita o no da* «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablis *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Pineau des Charentes

Termine equivalente: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire *seguita o no da Val de Loire*

Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Quarts de Chaume *seguita o no da Val de Loire*

Quincy *seguita o no da Val de Loire*

Rasteau *seguita o no da «Rancio»*

Régnié

Reuilly *seguita o no da Val de Loire*

Richebourg

Rivesaltes *seguita o no da «Rancio» preceduta o no da «Muscat de»*

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire *seguita o no da Val de Loire*

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil *seguita o no da Val de Loire*

Saint-Péray *seguita o no da «mousseux»*

Saint-Pourçain

Saint-Romain *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Saumur *seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»*

Saumur-Champigny *seguita o no da Val de Loire*

Saussignac

Sauternes

Savennières *seguita o no da Val de Loire*

Savennières-Coulée de Serrant *seguita o no da Val de Loire*

Savennières-Roche-aux-Moines *seguita o no da Val de Loire*

Savigny-les-Beaune *seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»*

Termine equivalente: Savigny

Seyssel *seguita o no da «mousseux»*

Tâche (La)

Tavel

Touraine *seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»*

Touraine Amboise *seguita o no da* Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau *seguita o no da* Val de Loire

Touraine Mestand *seguita o no da* Val de Loire

Touraine Noble Joué *seguita o no da* Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Savoie *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da* «mousseux» o «pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray *seguita o no da* Val de Loire *seguita o no da* «mousseux» o «pétillant»

Vini a indicazione geografica protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie
Bérange
Bessan
Bigorre
Bouches du Rhône
Bourbonnais
Calvados
Cassan
Cathare
Caux
Cessenon
Cévennes *seguita o no da* Mont Bouquet
Charentais *seguita o no da* Ile d'Oléron
Charentais *seguita o no da* Ile de Ré
Charentais *seguita o no da* Saint Sornin
Charente
Charentes Maritimes
Cher
Cité de Carcassonne
Collines de la Moure
Collines Rhodaniennes
Comté de Grignan
Comté Tolosan
Comtés Rhodaniens
Corrèze
Côte Vermeille
Coteaux Charitois
Coteaux de Bessilles
Coteaux de Cèze
Coteaux de Coiffy
Coteaux de Fontcaude
Coteaux de Glanes
Coteaux de l'Ardèche
Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens
Coteaux de l'Auxois
Coteaux de Miramont
Coteaux de Montélimar
Coteaux de Murviel
Coteaux de Narbonne
Coteaux de Peyriac
Coteaux de Tannay
Coteaux des Baronnie
Coteaux du Cher et de l'Arnon
Coteaux du Grésivaudan
Coteaux du Libron
Coteaux du Littoral Audois
Coteaux du Pont du Gard
Coteaux du Salagou
Coteaux du Verdon
Coteaux d'Enserune
Coteaux et Terrasses de Montauban
Coteaux Flaviens
Côtes Catalanes
Côtes de Ceressou
Côtes de Gascogne
Côtes de Lastours
Côtes de Meuse
Côtes de Montestruc
Côtes de Pérignan
Côtes de Prouilhe
Côtes de Thau
Côtes de Thongue
Côtes du Brian
Côtes du Condomois
Côtes du Tarn
Côtes du Vidourle
Creuse

Cucugnan
Deux-Sèvres
Dordogne
Doubs
Drôme
Duché d'Uzès
Franche-Comté *seguita o no da* Coteaux de Champlitte
Gard
Gers
Haute Vallée de l'Orb
Haute Vallée de l'Aude
Haute-Garonne
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Vienne
Hauterive *seguita o no da* Coteaux du Termenès
Hauterive *seguita o no da* Côtes de Lézignan
Hauterive *seguita o no da* Val d'Orbieu
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hauts de Badens
Hérault
Île de Beauté
Indre
Indre et Loire
Isère
Jardin de la France *seguita o no da* Marches de Bretagne
Jardin de la France *seguita o no da* Pays de Retz
Landes
Loir et Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot et Garonne

Maine et Loire
Maures
Méditerranée
Meuse
Mont Baudile
Mont-Caume
Monts de la Grage
Nièvre
Oc
Périgord *seguita o no da* Vin de Domme
Petite Crau
Principauté d'Orange
Puy de Dôme
Pyrénées Orientales
Pyrénées-Atlantiques
Sables du Golfe du Lion
Saint-Guilhem-le-Désert
Saint-Sardos
Sainte Baume
Sainte Marie la Blanche
Saône et Loire
Sarthe
Seine et Marne
Tarn
Tarn et Garonne
Terroirs Landais *seguita o no da* Coteaux de Chalosse
Terroirs Landais *seguita o no da* Côtes de L'Adour
Terroirs Landais *seguita o no da* Sables de l'Océan
Terroirs Landais *seguita o no da* Sables Fauves
Thézac-Perricard
Torgan
Urfé
Val de Cesse
Val de Dagne

Val de Loire
 Val de Montferrand
 Vallée du Paradis
 Var
 Vaucluse
 Vaunage
 Vendée
 Vicomté d'Aumelas
 Vienne
 Vistrenque
 Yonne

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Appellation contrôlée	DOP	francese
Appellation d'origine contrôlée	DOP	francese
Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure	DOP	francese
Vin doux naturel	DOP	francese
Vin de pays	IGP	francese

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ambré	DOP	francese
Clairét	DOP	francese
Claret	DOP	francese
Tuilé	DOP	francese
Vin jaune	DOP	francese
Château	DOP	francese
Clos	DOP	francese
Cru artisan	DOP	francese
Cru bourgeois	DOP	francese
Cru classé, <i>seguita o no da</i> Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième	DOP	francese

Edelzwicker	DOP	francese
Grand cru	DOP	francese
Hors d'âge	DOP	francese
Passe-tout-grains	DOP	francese
Premier Cru	DOP	francese
Primeur	DOP/IGP	francese
Rancio	DOP	francese
Sélection de grains nobles	DOP	francese
Sur lie	DOP/IGP	francese
Vendanges tardives	DOP	francese
Villages	DOP	francese
Vin de paille	DOP	francese

Italia

Vini a denominazione di origine protetta

Aglianico del Taburno

Termine equivalente: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige *seguita da* Colli di Bolzano

Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige *seguita da* Meranese di collina

Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige *seguita da* Santa Maddalena

Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige *seguita da* Terlano

Termine equivalente: Südtirol Terlaner

Alto Adige *seguita da* Valle Isarco

Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige *seguita da* Valle Venosta

Termine equivalente: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Termine equivalente: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige o dell'Alto Adige *seguita o no da* Bressanone

Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell'Alto Adige *seguita o no da* Burgraviato

Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti *seguita o no da* «spumante» o *preceduta o no da* «Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Termine equivalente: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d'Alba

Barbera d'Asti *seguita o no da* Colli Astiani o Astiano

Barbera d'Asti *seguita o no da* Nizza

Barbera d'Asti *seguita o no da* Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchetto del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Termine equivalente: Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di San Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri *seguita o no da* Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Brachetto d'Acqui
Termine equivalente: Acqui
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Brunello di Montalcino
Cacc'e' mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Campi Flegrei
Campidano di Terralba
Termine equivalente: Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna *seguita o no da* Capo Ferrato
Cannonau di Sardegna *seguita o no da* Jerzu
Cannonau di Sardegna *seguita o no da* Oliena/Nepente di Oliena
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis
Carmignano
Carso
Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Termine equivalente: Piglio

Cesanese di Affile

Termine equivalente: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Termine equivalente: Olevano Romano

Chianti *seguita o no da* Colli Aretini

Chianti *seguita o no da* Colli Fiorentini

Chianti *seguita o no da* Colli Senesi

Chianti *seguita o no da* Colline Pisane

Chianti *seguita o no da* Montalbano

Chianti *seguita o no da* Montespertoli

Chianti *seguita o no da* Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre *seguita o no da* Costa da Posa

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre *seguita o no da* Costa de Campu

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre *seguita o no da* Costa de Sera

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Termine equivalente: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi *seguita o no da* Colline di Oliveto
Colli Bolognesi *seguita o no da* Colline di Riosto
Colli Bolognesi *seguita o no da* Colline Marconiane
Colli Bolognesi *seguita o no da* Monte San Pietro
Colli Bolognesi *seguita o no da* Serravalle
Colli Bolognesi *seguita o no da* Terre di Montebudello
Colli Bolognesi *seguita o no da* Zola Predosa
Colli Bolognesi *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Colli Bolognesi Classico – Pignoletto
Colli d'Imola
Colli del Trasimeno
Termine equivalente: Trasimeno
Colli dell'Etruria Centrale
Colli della Sabina
Colli di Conegliano *seguita o no da* Fregona
Colli di Conegliano *seguita o no da* Refrontolo
Colli di Faenza
Colli di Luni
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani
Colli Orientali del Friuli *seguita o no da* Cialla
Colli Orientali del Friuli *seguita o no da* Rosazzo
Colli Orientali del Friuli *seguita o no da* Schiopettino di Prepotto
Colli Orientali del Friuli Picolit *seguita o no da* Cialla
Colli Perugini
Colli Pesaresi *seguita o no da* Focara
Colli Pesaresi *seguita o no da* Roncaglia
Colli Piacentini *seguita o no da* Gutturnio

Colli Piacentini *seguita o no da* Monterosso Val d'Arda

Colli Piacentini *seguita o no da* Val Trebbia

Colli Piacentini *seguita o no da* Valnure

Colli Piacentini *seguita o no da* Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levante

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Termine equivalente: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi *seguita o no da* Furore

Costa d'Amalfi *seguita o no da* Ravello

Costa d'Amalfi *seguita o no da* Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba
Termine equivalente: Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani
Dolcetto di Dogliani Superiore
Termine equivalente: Dogliani

Dolcetto di Ovada
Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro *seguita o no da* Pachino

Erbaluce di Caluso
Termine equivalente: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani
Termine equivalente: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo
Termine equivalente: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio
Gambellara
Garda
Garda Colli Mantovani
Gattinara
Gavi
Termine equivalente: Cortese di Gavi
Genazzano
Ghemme
Gioia del Colle
Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d'Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi
Termine equivalente: Guardiolo
I Terreni di San Severino
Irpinia *seguita o no da* Campi Taurasini
Ischia
Lacrime di Morro
Termine equivalente: Lacrime di Morro d'Alba
Lago di Caldaro
Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano *seguita o no da* Oltre Po Mantovano
Lambrusco Mantovano *seguita o no da* Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona

Leverano
Lison-Pramaggiore
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d'Asti
Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mamertino di Milazzo
Termine equivalente: Mamertino
Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina
Termine equivalente: Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi *seguita o no da* Bonera
Menfi *seguita o no da* Feudo dei Fiori
Merlara
Molise
Termine equivalente: del Molise
Monferrato *seguita o no da* Casalese
Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri-Colonna
Termine equivalente: Montecompatri/Colonna
Montecucco
Montefalco

Montefalco Sagrantino
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d'Abruzzo *accompagnata o no da* Casauria/Terre di Casauria
Montepulciano d'Abruzzo *accompagnata o no da* Terre dei Vestini
Montepulciano d'Abruzzo *seguita o no da* Colline Teramane
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini
Termine equivalente: Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari
Moscato di Pantelleria
Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria
Moscato di Sardegna *seguita o no da* Gallura
Moscato di Sardegna *seguita o no da* Tempio Pausania
Moscato di Sardegna *seguita o no da* Tempo
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori
Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari
Nebbiolo d'Alba
Nettuno
Noto
Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto
Ostuni
Pagadebit di Romagna *seguita o no da* Bertinoro
Parrina

Penisola Sorrentina *seguita o no da* Gragnano
Penisola Sorrentina *seguita o no da* Lettere
Penisola Sorrentina *seguita o no da* Sorrento
Pentro di Isernia
Termine equivalente: Pentro
Pergola
Piemonte
Pietraviva
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio
Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Prosecco
Ramandolo
Recioto di Gambellara
Recioto di Soave
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano
Termine equivalente: Garda Bresciano
Riviera ligure di ponente *seguita o no da* Albenga/Albengalese
Riviera ligure di ponente *seguita o no da* Finale/Finalese
Riviera ligure di ponente *seguita o no da* Riviera dei Fiori
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua
Termine equivalente: Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa *seguita o no da* Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano
Termine equivalente: Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salaparuta
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro
Termine equivalente: San Colombano
San Gimignano
San Ginesio
San Martino della Battaglia
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant'Agata de' Goti
Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Sant'Antimo
Santa Margherita di Belice
Sardegna Semidano *seguita o no da* Mogoro
Savuto
Scanzo
Termine equivalente: Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca
Serrapetrona
Sforzato di Valtellina
Termine equivalente: Sfursat di Valtellina
Sizzano
Soave *seguita o no da* Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Termine equivalente: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Terre dell'Alta Val d'Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Termine equivalente: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino *seguita o no da Isera/d'Isera*

Trentino *seguita o no da Sorni*

Trentino *seguita o no da Ziresi/dei Ziresi*

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia *seguita o no da Suvereto*

Val Polcèvera *seguita o no da Coronata*

Valcalepio

Valdadige *seguita o no da Terra dei Forti*

Termine equivalente: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d'Aosta *seguita o no da Arnad-Montjovet*

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Blanc de Morgex et de la Salle

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Chambave

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Donnas

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Enfer d'Arvier

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Nus

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta *seguita o no da* Torrette

Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valpolicella *accompagnata o no da* Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore *seguita o no da* Grumello

Valtellina Superiore *seguita o no da* Inferno

Valtellina Superiore *seguita o no da* Maroggia

Valtellina Superiore *seguita o no da* Sassella

Valtellina Superiore *seguita o no da* Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Termine equivalente: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave
Termine equivalente: Piave
Vino Nobile di Montepulciano
Vittoria
Zagarolo

Vini a indicazione geografica protetta

Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco del Sillaro
Termine equivalente: Sillaro
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d'Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Trevigiani
Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Termine equivalente: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Termine equivalente: Dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Termine equivalente: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Termine equivalente: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastro

Oscio

Termine equivalente: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Termine equivalente: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino
Sibiola
Sicilia
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre Aquilane
Termine equivalente: Terre dell'Aquila
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Terre Lariane
Tharros
Toscana
Termine equivalente: Toscana
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valcamonica
Valdamato
Vallagarina
Valle Belice
Valle d'Itria
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti
Termine equivalente: Weinberg Dolomiten

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

D.O.C	DOP	italiano
D.O.C.G.	DOP	italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita	DOP	italiano
Denominazione di Origine Controllata	DOP	italiano
Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung	DOP	tedesco
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung	DOP	tedesco
Vino Dolce Naturale	DOP	italiano
Indicazione geografica tipica (IGT)	IGP	italiano
Landwein	IGP	tedesco
Vin de pays	IGP	francese

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Alberata o vigneti ad alberata	DOP	italiano
Amarone	DOP	italiano
Ambra	DOP	italiano
Ambrato	DOP	italiano
Annoso	DOP	italiano
Apianum	DOP	italiano
Auslese	DOP	italiano
Buttafuoco	DOP	italiano
Cannellino	DOP	italiano
Cerasuolo	DOP	italiano
Chiarretto	DOP/IGP	italiano
Ciaret	DOP	italiano
Château	DOP	francese
Classico	DOP	italiano
Dunkel	DOP	tedesco
Fine	DOP	italiano
Fior d'Arancio	DOP	italiano
Flétri	DOP	francese

Garibaldi Dolce (<i>o</i> GD)	DOP	italiano
Governo all'uso toscano	DOP/IGP	italiano
Gutturnio	DOP	italiano
Italia Particolare (<i>o</i> IP)	DOP	italiano
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet	DOP	tedesco
Kretzer	DOP	tedesco
Lacrima	DOP	italiano
Lacryma Christi	DOP	italiano
Lambiccato	DOP	italiano
London Particular (<i>o</i> LP <i>o</i> Inghilterra)	DOP	italiano
Occhio di Pernice	DOP	italiano
Oro	DOP	italiano
Passito <i>o</i> Vino passito <i>o</i> Vino Passito Liquoroso	DOP/IGP	italiano
Ramie	DOP	italiano
Rebola	DOP	italiano
Recioto	DOP	italiano
Riserva	DOP	italiano
Rubino	DOP	italiano
Sangue di Giuda	DOP	italiano
Scelto	DOP	italiano
Sciacchetrà	DOP	italiano
Sciac-trà	DOP	italiano
Spätlese	DOP/IGP	tedesco
Soleras	DOP	italiano
Stravecchio	DOP	italiano
Strohwein	DOP/IGP	tedesco
Superiore	DOP	italiano
Superiore Old Marsala	DOP	italiano
Torchiato	DOP	italiano
Torcolato	DOP	italiano
Vecchio	DOP	italiano
Vendemmia Tardiva	DOP/IGP	italiano
Verdolino	DOP	italiano

Vergine	DOP	italiano
Vermiglio	DOP	italiano
Vino Fiore	DOP	italiano
Vino Novello o Novello	DOP/IGP	italiano
Vin Santo o Vino Santo o Vinsanto	DOP	italiano
Vivace	DOP/IGP	italiano

Cipro

Vini a denominazione di origine protetta

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Termine equivalente: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδάρια

Termine equivalente: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού *seguita o no da* Αφάμης

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού *seguita o no da* Λαόνα

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Termine equivalente: Laona Akama

Πιτσιλιά

Termine equivalente: Pitsilia

Vini a indicazione geografica protetta

Λάρνακα

Termine equivalente: Larnaka

Λεμεσός

Termine equivalente: Lemesos

Λευκωσία

Termine equivalente: Lefkosia

Πάφος

Termine equivalente: Pafos

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Οίνος γλυκός φυσικός	DOP	greco
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	DOP	greco
Τοπικός Οίνος	IGP	greco

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Αμπελώνας (-ες) (<i>Ampelonas (-es)</i>) (Vineyard(-s))	DOP/IGP	greco
Κτήμα (Ktima) (Domain)	DOP/IGP	greco
Μοναστήρι (Monastiri) (Monastery)	DOP/IGP	greco
Μονή (Moni) (Monastery)	DOP/IGP	greco

Lussemburgo
Vini a denominazione di origine protetta

Crémant de Luxembourg

Moselle Luxembourgeoise *seguita da* Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher *seguita da* Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise *seguita da* Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus *seguita da* Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise *seguita da* Remerschen/Remich/Schengen/ Schweb-singen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormel-dingen *seguita da* Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise *seguita dal nome della varietà di vite seguita da* Appella-tion contrôlée

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Crémant de Luxembourg	DOP	francese
Marque nationale, <i>seguita da</i> :	DOP	francese
– appellation contrôlée		
– appellation d’origine contrôlée		

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Château	DOP	francese
Grand premier cru	DOP	francese
Premier cru		
Vin classé		
Vendanges tardives	DOP	francese
Vin de glace	DOP	francese
Vin de paille	DOP	francese

Ungheria**Vini a denominazione di origine protetta**

Badacsony *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balaton

Balaton-felvidék *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balatonboglár *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balatonfüred-Csopak *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Balatoni

Bükk *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Csongrád *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Hajós-Baja *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Mátra *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Mór *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Nagy-Somló *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Neszmély *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Pannon

Pannonhalma *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Pécs *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Szekszárd *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Tihany

Tokaj *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Tolna *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Villány *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Villányi védett eredetű classicus

Zala *seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località*

Vini a indicazione geografica protetta

Alföldi *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Balatonmelléki *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

minőségi bor	DOP	ungherese
védett eredetű bor	DOP	ungherese
Tájbor	IGP	ungherese

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos	DOP	ungherese
Aszúeszencia	DOP	ungherese
Bikavér	DOP	ungherese
Eszencia	DOP	ungherese
Fordítás	DOP	ungherese
Máslás	DOP	ungherese
Késői szüretelésű bor	DOP/IGP	ungherese
Válogatott szüretelésű bor	DOP/IGP	ungherese
Muzeális bor	DOP/IGP	ungherese
Siller	DOP/IGP	ungherese
Szamorodni	DOP	ungherese

Malta**Vini a denominazione di origine protetta**

Gozo

Malta

Vini a indicazione geografica protetta

Maltese Islands

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Denominazzjoni ta' Origini Kontrollata (D.O.K.)	DOP	maltese
Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)	IGP	maltese

Paesi Bassi**Vini a indicazione geografica protetta**

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Landwijn

IGP

Olandese

Austria**Vini a denominazione di origine protetta**Burgenland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Carnuntum *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Kamptal *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Kärnten *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Kremstal *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Leithaberg *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Mittelburgenland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Neusiedlersee *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Neusiedlersee-Hügelland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Niederösterreich *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Oberösterreich *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Salzburg *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*Steiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Süd-Oststeiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Südburgenland *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Südsteiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Thermenregion *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Tirol *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Traisental *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Vorarlberg *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Wachau *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Wagram *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Weinviertel *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Weststeiermark *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Wien *seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Vini a indicazione geografica protetta

Bergland
 Steierland
 Weinland
 Wien

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Prädikatswein o Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, *seguita o no da:* DOP tedesco

- Ausbruch/Ausbruchwein
- Auslese/Auslesewein
- Beerenauslese/Beerenauslesewein
- Kabinett/Kabinettwein
- Schilfwein
- Spätlese/Spätlesewein
- Strohwein
- Trockenbeerenauslese
- Eiswein

DAC	DOP	latino
Districtus Austriae Controllatus	DOP	latino

Qualitätswein o Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	DOP	tedesco
Landwein	IGP	tedesco

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ausstich	DOP/IGP	tedesco
Auswahl	DOP/IGP	tedesco
Bergwein	DOP/IGP	tedesco
Klassik/Classic	DOP	tedesco
Heuriger	DOP/IGP	tedesco
Gemischter Satz	DOP/IGP	tedesco
Jubiläumswein	DOP/IGP	tedesco
Reserve	DOP	tedesco
Schilcher	DOP/IGP	tedesco
Sturm	IGP	tedesco

Portogallo

Vini a denominazione di origine protetta

Alenquer

Alentejo *seguita o no da* Borba

Alentejo *seguita o no da* Évora

Alentejo *seguita o no da* Granja-Amareleja

Alentejo *seguita o no da* Moura

Alentejo *seguita o no da* Portalegre

Alentejo *seguita o no da* Redondo

Alentejo *seguita o no da* Reguengos

Alentejo *seguita o no da* Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior *seguita o no da* Castelo Rodrigo

Beira Interior *seguita o no da* Cova da Beira

Beira Interior *seguita o no da* Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão *seguita o no da Alva*

Dão *seguita o no da Besteiros*

Dão *seguita o no da Castendo*

Dão *seguita o no da Serra da Estrela*

Dão *seguita o no da Silgueiros*

Dão *seguita o no da Terras de Azurara*

Dão *seguita o no da Terras de Senhorim*

Dão Nobre

Douro *seguita o no da Baixo Corgo*

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro *seguita o no da Cima Corgo*

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro *seguita o no da Douro Superior*

Termine equivalente: Vinho do Douro

Encostas d'Aire *seguita o no da Alcobaça*

Encostas d'Aire *seguita o no da Ourém*

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo *seguida o no da* Almeirim
Ribatejo *seguida o no da* Cartaxo
Ribatejo *seguida o no da* Chamusca
Ribatejo *seguida o no da* Coruche
Ribatejo *seguida o no da* Santarém
Ribatejo *seguida o no da* Tomar
Setúbal
Setúbal Roxo
Tavira
Távora-Varosa
Torres Vedras
Trás-os-Montes *seguida o no da* Chaves
Trás-os-Montes *seguida o no da* Planalto Mirandês
Trás-os-Montes *seguida o no da* Valpaços
Vinho do Douro *seguida o no da* Baixo Corgo
Termine equivalente: Douro
Vinho do Douro *seguida o no da* Cima Corgo
Termine equivalente: Douro
Vinho do Douro *seguida o no da* Douro Superior
Termine equivalente: Douro
Vinho Verde *seguida o no da* Amarante
Vinho Verde *seguida o no da* Ave
Vinho Verde *seguida o no da* Baião
Vinho Verde *seguida o no da* Basto
Vinho Verde *seguida o no da* Cávado
Vinho Verde *seguida o no da* Lima
Vinho Verde *seguida o no da* Monção e Melgaço
Vinho Verde *seguida o no da* Paiva
Vinho Verde *seguida o no da* Sousa
Vinho Verde Alvarinho
Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vini a indicazione geografica protetta

Lisboa *seguida o no da* Alta Estremadura
Lisboa *seguida o no da* Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras *seguita o no da* Beira Alta

Vinho Espumante Beiras *seguita o no da* Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras *seguita o no da* Terras de Sico

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras *seguita o no da* Beira Alta

Vinho Regional Beiras *seguita o no da* Beira Litoral

Vinho Regional Beiras *seguita o no da* Terras de Sico

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Denominação de origem	DOP	portoghese
Denominação de origem controlada	DOP	portoghese
DO	DOP	portoghese
DOC	DOP	portoghese
Indicação de proveniência regulamentada	IGP	portoghese
IPR	IGP	portoghese
Vinho doce natural	DOP	portoghese
Vinho generoso	DOP	portoghese
Vinho regional	IGP	portoghese

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Canteiro	DOP	portoghese
Colheita Seleccionada	DOP	portoghese
Crusted/Crusting	DOP	inglese
Escolha	DOP	portoghese

Escuro	DOP	portoghese
Fino	DOP	portoghese
Frasqueira	DOP	portoghese
Garrafeira	DOP/IGP	portoghese
Lágrima	DOP	portoghese
Leve	DOP	portoghese
Nobre	DOP	portoghese
Reserva	DOP	portoghese
Velha reserva (o grande reserva)	DOP	portoghese
Ruby	DOP	inglese
Solera	DOP	portoghese
Super reserva	DOP	portoghese
Superior	DOP	portoghese
Tawny	DOP	inglese
Vintage, <i>seguita o no da Late Bottle (LBV) o Character</i>	DOP	inglese
Vintage	DOP	inglese

Romania

Vini a denominazione di origine protetta

Aiud seguita o no dal nome della sottoregione

Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione

Babadag seguita o no dal nome della sottoregione

Banat seguita o no da Dealurile Tirolului

Banat seguita o no da Moldova Nouă

Banat seguita o no da Silagiu

Banu Mărăcine seguita o no dal nome della sottoregione

Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione

Cernătești – Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione

Cotești seguita o no dal nome della sottoregione

Cotnari

Crișana seguita o no da Biharia

Crișana seguita o no da Diosig

Crișana seguita o no da Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului *seguita o no dal nome della sottoregione*
Dealu Mare *seguita o no da Boldești*
Dealu Mare *seguita o no da Breaza*
Dealu Mare *seguita o no da Ceptura*
Dealu Mare *seguita o no da Merei*
Dealu Mare *seguita o no da Tohani*
Dealu Mare *seguita o no da Urlați*
Dealu Mare *seguita o no da Valea Călugărească*
Dealu Mare *seguita o no da Zorești*
Drăgășani *seguita o no dal nome della sottoregione*
Huși *seguita o no da Vutcani*
Iana *seguita o no dal nome della sottoregione*
Iași *seguita o no da Bucium*
Iași *seguita o no da Copou*
Iași *seguita o no da Uricani*
Lechința *seguita o no dal nome della sottoregione*
Mehedinți *seguita o no da Corcova*
Mehedinți *seguita o no da Golul Drâncei*
Mehedinți *seguita o no da Orevița*
Mehedinți *seguita o no da Severin*
Mehedinți *seguita o no da Vânju Mare*
Miniș *seguita o no dal nome della sottoregione*
Murfatlar *seguita o no da Cernavodă*
Murfatlar *seguita o no da Medgidia*
Nicorești *seguita o no dal nome della sottoregione*
Odobești *seguita o no dal nome della sottoregione*
Oltina *seguita o no dal nome della sottoregione*
Panciu *seguita o no dal nome della sottoregione*
Pietroasa *seguita o no dal nome della sottoregione*
Recaș *seguita o no dal nome della sottoregione*
Sâmburești *seguita o no dal nome della sottoregione*
Sarica Niculițel *seguita o no da Tulcea*
Sebeș – Apold *seguita o no dal nome della sottoregione*
Segarcea *seguita o no dal nome della sottoregione*

Ștefănești *seguita o no da* Costești

Târnave *seguita o no da* Blaj

Târnave *seguita o no da* Jidvei

Târnave *seguita o no da* Mediaș

Vini a indicazione geografica protetta

Colinele Dobrogei *seguita o no dal nome della sottoregione*

Dealurile Crișanei *seguita o no dal nome della sottoregione*

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei *o, secondo il caso*, Terasale Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmăruului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasale Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), <i>seguito da</i> :	DOP	rumeno
--	-----	--------

– Cules la maturitate deplină – C.M.D.

– Cules târziu – C.T.

– Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.	DOP	rumeno
--	-----	--------

Vin cu indicație geografică	IGP	rumeno
-----------------------------	-----	--------

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Rezervă	DOP/IGP	rumeno
Vin de vinotecă	DOP	rumeno

Slovenia**Vini a denominazione di origine protetta**

Bela krajina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Belokranjec seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljčan seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremič seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brda seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Brda

Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška črnina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurje seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Prekmurčan

Slovenska Istra seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Teran, Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vini a indicazione geografica

Podravje *eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale*

Posavje *eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale*

Primorska *eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale*

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), <i>seguita o no da</i> Mlado vino	DOP	sloveno
--	-----	---------

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)	DOP	sloveno
--	-----	---------

Penina	DOP	sloveno
--------	-----	---------

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)	DOP	sloveno
---	-----	---------

Renome	DOP	sloveno
--------	-----	---------

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), <i>seguita o no da:</i>	DOP	sloveno
---	-----	---------

– Pozna trgatev

– Izbor

– Jagodni izbor

– Suhi jagodni izbor

– Ledeno vino

– Arhivsko vino (Arhiva)

– Slamnovo (vino iz sušenega grozdja)

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)	IGP	sloveno
---	-----	---------

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Mlado vino	DOP/IGP	sloveno
------------	---------	---------

Slovacchia**Vini a denominazione di origine protetta**

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Dol'anský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón*

Nitrianska vinohradnícka oblasť *seguita o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Fil'akovský vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Ipel'ský vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Tornaľský vinohradnícky rajón*

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Vinický vinohradnícky rajón*

Vinohradnícka oblasť Tokaj *seguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole: Bara/Čerhov/Černocho/Malá Trňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Trňa/Viničky*

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola*

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Kráľovskochľmecký vinohradnícky rajón*

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón*

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón*

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *seguita o no da* Sobranecký vinohradnícky rajón

Vini a indicazione geografica protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione* «oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione* «oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione* «oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione* «oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblasť *eventualmente accompagnata dall'espressione* «oblastné vino»

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Akostné víno	DOP	slovacco
Akostné víno s prívlastkom, <i>seguita da</i> :	DOP	slovacco
– Kabinetné		
– Neskorý zber		
– Výber z hrozna		
– Bobuľový výber		
– Hrozienkový výber		
– Cibébový výber		
– L'adový zber		
– Slamové víno		
Esencia	DOP	slovacco
Forditáš	DOP	slovacco
Mášľáš	DOP	slovacco
Pestovateľský sekt	DOP	slovacco
Samorodné	DOP	slovacco
Sekt vinohradníckej oblasti	DOP	slovacco
Výber (3)(4)(5)(6) putňový	DOP	slovacco
Výberová esencia	DOP	slovacco

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Mladé víno	DOP	slovacco
Archívne víno	DOP	slovacco
Panenská úroda	DOP	slovacco

Regno Unito
Vini a denominazione di origine protetta

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vini a indicazione geografica protetta

England *sostituita o no da* Berkshire

England *sostituita o no da* Buckinghamshire

England *sostituita o no da* Cheshire

England *sostituita o no da* Cornwall

England *sostituita o no da* Derbyshire

England *sostituita o no da* Devon

England *sostituita o no da* Dorset

England *sostituita o no da* East Anglia

England *sostituita o no da* Gloucestershire

England *sostituita o no da* Hampshire

England *sostituita o no da* Herefordshire

England *sostituita o no da* Isle of Wight

England *sostituita o no da* Isles of Scilly

England *sostituita o no da* Kent

England *sostituita o no da* Lancashire

England *sostituita o no da* Leicestershire

England *sostituita o no da* Lincolnshire

England *sostituita o no da* Northamptonshire

England *sostituita o no da* Nottinghamshire

England *sostituita o no da* Oxfordshire

England *sostituita o no da* Rutland

England *sostituita o no da* Shropshire

England *sostituita o no da* Somerset

England *sostituita o no da* Staffordshire
 England *sostituita o no da* Surrey
 England *sostituita o no da* Sussex
 England *sostituita o no da* Warwickshire
 England *sostituita o no da* West Midlands
 England *sostituita o no da* Wiltshire
 England *sostituita o no da* Worcestershire
 England *sostituita o no da* Yorkshire
 Wales *sostituita o no da* Cardiff
 Wales *sostituita o no da* Cardiganshire
 Wales *sostituita o no da* Carmarthenshire
 Wales *sostituita o no da* Denbighshire
 Wales *sostituita o no da* Gwynedd
 Wales *sostituita o no da* Monmouthshire
 Wales *sostituita o no da* Newport
 Wales *sostituita o no da* Pembrokeshire
 Wales *sostituita o no da* Rhondda Cynon Taf
 Wales *sostituita o no da* Swansea
 Wales *sostituita o no da* The Vale of Glamorgan
 Wales *sostituita o no da* Wrexham

Menzioni tradizionali (art. 118 *duovicies*, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

quality (sparkling) wine	DOP	inglese
Regional vine	IGP	inglese

NB: i termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente Allegato.

Parte B: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera**Vini a denominazione di origine controllata**

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Chouilly

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortailod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Chouilly

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney
Côtes de Landecy
Côtes de Russin
Côtes-de-l'Orbe
Cressier
Domaine de l'Abbaye
Entre-deux-Lacs
Fresens
Genève
Glarus
Gorgier
Grand Carraz
Graubünden/Grigioni
Hauterive
La Béroche
La Côte
La Coudre
La Feuillée
Lavaux
Le Landeron
Luzern
Mandement de Jussy
Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
Peseux
Rougemont
Saint-Aubin-Sauges
Saint-Blaise
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Thunersee

Thurgau

Ticino *preceduto o no da* «Rosso del», «Bianco del» o «Rosato del»

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Menzioni tradizionali

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello⁵⁸

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst⁵⁹

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

⁵⁸ Questi termini sono protetti unicamente per i Cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Vallese e Ginevra.

⁵⁹ Questi termini sono protetti fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all'articolo 3, lettera c), della legge tedesca sul vino e all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

La Gerle
Landwein
Œil-de-Perdrix⁶⁰
Passerillé/Strohwein/Sforzato⁶¹
Premier Cru
Pressé doux/Süssdruck
Primeur/Vin nouveau/Novello
Riserva
Schiller
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva⁶²
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Tafelwein
Terravin
Trockenbeerenauslese
Ursprungsbezeichnung
Village(s)
Vin de pays
Vin de table
Vin doux naturel⁶³
Vinatura
Vino da tavola
VITI
Winzerwy

Denominazioni tradizionali

Dôle
Dorin
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

⁶⁰ Questo termine è protetto fatto salvo l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

⁶¹ Per l'esportazione verso l'Unione, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16% vol.

⁶² Per l'esportazione verso l'Unione, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell'1% alla media dell'anno degli altri vini.

⁶³ Per l'esportazione verso l'Unione, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

Condizioni e modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

- I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 8 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:
 - Ermitage/Hermitage;
 - Johannisberg.
- II. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:
 - a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7

L'Unione europea dichiara che non si opporrà all'uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'Allegato 7 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell'Unione europea.

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2⁶⁴

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

⁶⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 16 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
- d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2.⁶⁵ La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.

Art. 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁶⁶ (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

⁶⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 17 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

⁶⁶ RS **0.632.20**

4.⁶⁷ Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

Art. 6⁶⁸

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

⁶⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 18 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU **2012** 3385).

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
 - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e
- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 17

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell'Unione europea

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
1. Rum		
	<i>Rhum de la Martinique</i>	Francia
	<i>Rhum de la Guadeloupe</i>	Francia
	<i>Rhum de la Réunion</i>	Francia
	<i>Rhum de la Guyane</i>	Francia
	<i>Rhum de sucrerie de la Baie du Galion</i>	Francia
	<i>Rhum des Antilles françaises</i>	Francia
	<i>Rhum des départements français d'outre-mer</i>	Francia
	<i>Ron de Málaga</i>	Spagna
	<i>Ron de Granada</i>	Spagna
	<i>Rum da Madeira</i>	Portogallo
2. Whisky/Whiskey		
	<i>Scotch Whisky</i>	Regno Unito (Scozia)
	<i>Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky</i> ⁷⁰	Irlanda
	<i>Whisky español</i>	Spagna
	<i>Whisky breton/Whisky de Bretagne</i>	Francia
	<i>Whisky alsacien/Whisky d'Alsace</i>	Francia
3. Acquavite di cereali		
	<i>Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU **2012** 3385).

⁷⁰ L'indicazione geografica *Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky* comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Korn/Kornbrand</i>	Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona)
	<i>Münsterländer Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Sendenhorster Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Bergischer Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Emsländer Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Haselünner Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Hasetaler Korn/Kornbrand</i>	Germania
	<i>Samanė</i>	Lituania

4. Acquavite di vino

<i>Eau-de-vie de Cognac</i>	Francia
<i>Eau-de-vie des Charentes</i>	Francia
<i>Eau-de-vie de Jura</i>	Francia
<i>Cognac</i>	Francia
(La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:	
– <i>Fine</i>	Francia
– <i>Grande Fine Champagne</i>	Francia
– <i>Grande Champagne</i>	Francia
– <i>Petite Fine Champagne</i>	Francia
– <i>Petite Champagne</i>	Francia
– <i>Fine Champagne</i>	Francia
– <i>Borderies</i>	Francia
– <i>Fins Bois</i>	Francia
– <i>Bons Bois</i>)	Francia
<i>Fine Bordeaux</i>	Francia
<i>Fine de Bourgogne</i>	Francia
<i>Armagnac</i>	Francia
<i>Bas-Armagnac</i>	Francia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Haut-Armagnac</i>	Francia
	<i>Armagnac-Ténarèze</i>	Francia
	<i>Blanche Armagnac</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin de la Marne</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin de Bourgogne</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire du Bugey</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin de Savoie</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire de Provence</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de Faugères/Faugères</i>	Francia
	<i>Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc</i>	Francia
	<i>Aguardente de Vinho Douro</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho Ribatejo</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho Alentejo</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho</i>	Portogallo
	<i>Aguardente de Vinho Lourinhã</i>	Portogallo
	<i>Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare</i>	Bulgaria
	<i>Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)</i>	Bulgaria

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja</i>	Bulgaria
	<i>Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie</i>	Bulgaria
	<i>Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Ръце/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse</i>	Bulgaria
	<i>Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Burgas</i>	Bulgaria
	<i>Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/ Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya della Dobrudja</i>	Bulgaria
	<i>Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol</i>	Bulgaria
	<i>Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya di Karlovo</i>	Bulgaria
	<i>Vinars Târnave</i>	Romania
	<i>Vinars Vaslui</i>	Romania
	<i>Vinars Murfatlar</i>	Romania
	<i>Vinars Vrancea</i>	Romania
	<i>Vinars Segarcea</i>	Romania

5. Brandy/Weinbrand

<i>Brandy de Jerez</i>	Spagna
<i>Brandy del Penedés</i>	Spagna
<i>Brandy italiano</i>	Italia
<i>Brandy Αττικής/Brandy dell'Attica</i>	Grecia
<i>Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponneso</i>	Grecia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia centrale</i>	Grecia
	<i>Deutscher Weinbrand</i>	Germania
	<i>Wachauer Weinbrand</i>	Austria
	<i>Weinbrand Dürnstein</i>	Austria
	<i>Pfälzer Weinbrand</i>	Germania
	<i>Karpatské brandy speciál</i>	Slovacchia
	<i>Brandy francese/Brandy de France</i>	Francia

6. Acquavite di vinaccia

<i>Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne</i>	Francia
<i>Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine</i>	Francia
<i>Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne</i>	Francia
<i>Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est</i>	Francia
<i>Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté</i>	Francia
<i>Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey</i>	Francia
<i>Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie</i>	Francia
<i>Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire</i>	Francia
<i>Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône</i>	Francia
<i>Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence</i>	Francia
<i>Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc</i>	Francia
<i>Marc d'Alsace Gewürztraminer</i>	Francia
<i>Marc de Lorraine</i>	Francia
<i>Marc d'Auvergne</i>	Francia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Marc du Jura</i>	Francia
	<i>Aguardente Bagaceira Bairrada</i>	Portogallo
	<i>Aguardente Bagaceira Alentejo</i>	Portogallo
	<i>Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes</i>	Portogallo
	<i>Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho</i>	Portogallo
	<i>Orujo de Galicia</i>	Spagna
	<i>Grappa</i>	Italia
	<i>Grappa di Barolo</i>	Italia
	<i>Grappa piemontese/Grappa del Piemonte</i>	Italia
	<i>Grappa lombarda/Grappa di Lombardia</i>	Italia
	<i>Grappa trentina/Grappa del Trentino</i>	Italia
	<i>Grappa friulana/Grappa del Friuli</i>	Italia
	<i>Grappa veneta/Grappa del Veneto</i>	Italia
	<i>Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Grappa siciliana/Grappa di Sicilia</i>	Italia
	<i>Grappa di Marsala</i>	Italia
	<i>Τσικουδιά/Tsikoudia</i>	Grecia
	<i>Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο/Tsipouro</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di Macedonia</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Tessaglia</i>	Grecia
	<i>Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos</i>	Grecia
	<i>Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Ζιβανία/Τζιβανία/Zιβάνα/Zivania</i>	Cipro
	<i>Törkölypálinka</i>	Ungheria

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
-----------------------	------------------------	--

9. Acquavite di frutta

<i>Schwarzwälder Kirschwasser</i>	Germania
<i>Schwarzwälder Mirabellenwasser</i>	Germania
<i>Schwarzwälder Williamsbirne</i>	Germania
<i>Schwarzwälder Zwetschgenwasser</i>	Germania
<i>Fränkisches Zwetschgenwasser</i>	Germania
<i>Fränkisches Kirschwasser</i>	Germania
<i>Fränkischer Obstler</i>	Germania
<i>Mirabelle de Lorraine</i>	Francia
<i>Kirsch d'Alsace</i>	Francia
<i>Quetsch d'Alsace</i>	Francia
<i>Framboise d'Alsace</i>	Francia
<i>Mirabelle d'Alsace</i>	Francia
<i>Kirsch de Fougerolles</i>	Francia
<i>Williams d'Orléans</i>	Francia
<i>Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige</i>	Italia
<i>Williams friulano/Williams del Friuli</i>	Italia
<i>Sliwovitz del Veneto</i>	Italia
<i>Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia</i>	Italia
<i>Sliwovitz del Trentino-Alto Adige</i>	Italia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino</i>	Italia
	<i>Williams trentino/Williams del Trentino</i>	Italia
	<i>Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino</i>	Italia
	<i>Aprikot trentino/Aprikot del Trentino</i>	Italia
	<i>Medronho do Algarve</i>	Portogallo
	<i>Medronho do Buçaco</i>	Portogallo
	<i>Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano</i>	Italia
	<i>Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino</i>	Italia
	<i>Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto</i>	Italia
	<i>Aguardente de pêra da Lousã</i>	Portogallo
	<i>Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise</i>	Lussemburgo
	<i>Wachauer Marillenbrand</i>	Austria
	<i>Szatmári Szilvapálinka</i>	Ungheria
	<i>Kecskeméti Barackpálinka</i>	Ungheria
	<i>Békési Szilvapálinka</i>	Ungheria
	<i>Szabolcsi Almapálinka</i>	Ungheria
	<i>Gönci Barackpálinka</i>	Ungheria

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Pálinka</i>	Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Vienna)
	<i>Bošacka Slivovica</i>	Slovacchia
	<i>Brinjevec</i>	Slovenia
	<i>Dolenjski sadjevec</i>	Slovenia
	<i>Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan,</i>	Bulgaria
	<i>Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Silistra,</i>	Bulgaria
	<i>Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Tervel,</i>	Bulgaria
	<i>Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech</i>	Bulgaria
	<i>Pălincă</i>	Romania
	<i>Țuică Zetea de Medieșu Aurit</i>	Romania
	<i>Țuică de Valea Milcovului</i>	Romania
	<i>Țuică de Buzău</i>	Romania
	<i>Țuică de Argeș</i>	Romania
	<i>Țuică de Zalău</i>	Romania
	<i>Țuică Ardelenească de Bistrița</i>	Romania
	<i>Horincă de Maramureș</i>	Romania
	<i>Horincă de Cărmărzana</i>	Romania

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Horincă de Seini</i>	Romania
	<i>Horincă de Chioar</i>	Romania
	<i>Horincă de Lăpuș</i>	Romania
	<i>Turț de Oaș</i>	Romania
	<i>Turț de Maramureș</i>	Romania

10. Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

<i>Calvados</i>	Francia
<i>Calvados Pays d'Auge</i>	Francia
<i>Calvados Domfrontais</i>	Francia
<i>Eau-de-vie de cidre de Bretagne</i>	Francia
<i>Eau-de-vie de poiré de Bretagne</i>	Francia
<i>Eau-de-vie de cidre de Normandie</i>	Francia
<i>Eau-de-vie de poiré de Normandie</i>	Francia
<i>Eau-de-vie de cidre du Maine</i>	Francia
<i>Aguardiente de sidra de Asturias</i>	Spagna
<i>Eau-de-vie de poiré du Maine</i>	Francia

15. Vodka

<i>Svensk Vodka/Swedish Vodka</i>	Svezia
<i>Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland</i>	Finlandia
<i>Polska Wódka/Polish Vodka</i>	Polonia
<i>Laugarício Vodka</i>	Slovacchia
<i>Originali Lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka</i>	Lituania
Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/ <i>Wódka ziołowa z Niziny Północnopolaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej</i>	Polonia
<i>Latvijas Dzidrais</i>	Lettonia
<i>Rīgas Degvīns</i>	Lettonia
<i>Estonian vodka</i>	Estonia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
17. Geist	<i>Schwarzwälder Himbeergeist</i>	Germania
18. Genziana	<i>Bayerischer Gebirgsenzian</i>	Germania
	<i>Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige</i>	Italia
	<i>Genziana trentina/Genziana del Trentino</i>	Italia
19. Bevande spiritose al ginepro	<i>Genièvre/Jenever/Genever⁷¹</i>	Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62]), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale- Vestfalia e Bassa Sassonia)
	<i>Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever</i>	Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de- Calais [62])
	<i>Jonge jenever, jonge genever</i>	Belgio, Paesi Bassi
	<i>Oude jenever, oude genever</i>	Belgio, Paesi Bassi

⁷¹ Tenendo conto della protezione dell'indicazione geografica «Genièvre» nell'Unione europea e dell'intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l'Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «Genièvre» come indicazione geografica in Svizzera.

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Hasseltse jenever/Hasselt</i>	Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
	<i>Balegemse jenever</i>	Belgio (Balegem)
	<i>O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever</i>	Belgio (Fiandra orientale)
	<i>Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie</i>	Belgio (Vallonia)
	<i>Genièvre Flandres Artois</i>	Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62])
	<i>Ostfriesischer Korngenever</i>	Germania
	<i>Steinhäger</i>	Germania
	<i>Plymouth Gin</i>	Regno Unito
	<i>Gin de Mahón</i>	Spagna
	<i>Vilniaus Džinas/Vilnius Gin</i>	Lituania
	<i>Spišská Borovička</i>	Slovacchia
	<i>Slovenská Borovička Juniperus</i>	Slovacchia
	<i>Slovenská Borovička</i>	Slovacchia
	<i>Inovecká Borovička</i>	Slovacchia
	<i>Liptovská Borovička</i>	Slovacchia

24. Akvavit/aquavit

<i>Dansk Akvavit/Dansk Aquavit</i>	Danimarca
<i>Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit</i>	Svezia

25. Bevande spiritose all'anice

<i>Anís español</i>	Spagna
<i>Anís Paloma Monforte del Cid</i>	Spagna
<i>Hierbas de Mallorca</i>	Spagna
<i>Hierbas Ibicencas</i>	Spagna
<i>Évora anisada</i>	Portogallo

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Cazalla</i>	Spagna
	<i>Chinchón</i>	Spagna
	<i>Ojén</i>	Spagna
	<i>Rute</i>	Spagna
	<i>Janeževica</i>	Slovenia

29. Anice distillato

<i>Ouzo/Oύζο</i>	Cipro, Grecia
<i>Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Metilini</i>	Grecia
<i>Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari</i>	Grecia
<i>Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata</i>	Grecia
<i>Ούζο Θράκης/Ouzo de Tracia</i>	Grecia
<i>Ούζο Μακεδονίας/Ouzo di Macedonia</i>	Grecia

30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

<i>Demänovka bylinná horká</i>	Slovacchia
<i>Rheinberger Kräuter</i>	Germania
<i>Trejos devyneries</i>	Lituania
<i>Slovenska travarica</i>	Slovenia

32. Liquore

<i>Berliner Kümmel</i>	Germania
<i>Hamburger Kümmel</i>	Germania
<i>Münchener Kümmel</i>	Germania
<i>Chiemseer Klosterlikör</i>	Germania
<i>Bayerischer Kräuterlikör</i>	Germania
<i>Irish Cream</i>	Irlanda
<i>Palo de Mallorca</i>	Spagna
<i>Ginjinha portuguesa</i>	Portogallo
<i>Licor de Singeverga</i>	Portogallo
<i>Mirto di Sardegna</i>	Italia
<i>Liquore di limone di Sorrento</i>	Italia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Liquore di limone della Costa d'Amalfi</i>	Italia
	<i>Genepi del Piemonte</i>	Italia
	<i>Genepi della Valle d'Aosta</i>	Italia
	<i>Benediktbeurer Klosterlikör</i>	Germania
	<i>Ettaler Klosterlikör</i>	Germania
	<i>Ratafia de Champagne</i>	Francia
	<i>Ratafia catalana</i>	Spagna
	<i>Anis português</i>	Portogallo
	<i>Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur</i>	Finlandia
	<i>Grossglockner Alpenbitter</i>	Austria
	<i>Mariazeller Magenlikör</i>	Austria
	<i>Mariazeller Jagasafil</i>	Austria
	<i>Puchheimer Bitter</i>	Austria
	<i>Steinfelder Magenbitter</i>	Austria
	<i>Wachauer Marillenlikör</i>	Austria
	<i>Jägertee/Jagertee/Jagatee</i>	Austria
	<i>Hüttentee</i>	Germania
	<i>Allažu Ķīmelis</i>	Lettonia
	<i>Čepkelių</i>	Lituania
	<i>Demänovka Bylinný Likér</i>	Slovacchia
	<i>Polish Cherry</i>	Polonia
	<i>Karlovarská Hořká</i>	Repubblica ceca
	<i>Pelinkovec</i>	Slovenia
	<i>Blutwurz</i>	Germania
	<i>Cantueso Alicante</i>	Spagna
	<i>Licor café de Galicia</i>	Spagna
	<i>Licor de hierbas de Galicia</i>	Spagna
	<i>Génépi des Alpes/Genepi degli Alpi</i>	Francia, Italia

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios</i>	Grecia
	<i>Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos</i>	Grecia
	<i>Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfù</i>	Grecia
	<i>Τεντούρα/Tentoura</i>	Grecia
	<i>Poncha da Madeira</i>	Portogallo
34. Crème de cassis		
	<i>Cassis de Bourgogne</i>	Francia
	<i>Cassis de Dijon</i>	Francia
	<i>Cassis de Saintonge</i>	Francia
	<i>Cassis du Dauphiné</i>	Francia
	<i>Cassis de Beaufort</i>	Lussemburgo
40. Nocino		
	<i>Nocino di Modena</i>	Italia
	<i>Orehovec</i>	Slovenia
Altre bevande spiritose		
	<i>Pommeau de Bretagne</i>	Francia
	<i>Pommeau du Maine</i>	Francia
	<i>Pommeau de Normandie</i>	Francia
	<i>Svensk Punsch/Swedish Punch</i>	Svezia
	<i>Pacharán navarro</i>	Spagna
	<i>Pacharán</i>	Spagna
	<i>Inländerrum</i>	Austria
	<i>Bärwurz</i>	Germania
	<i>Aguardiente de hierbas de Galicia</i>	Spagna
	<i>Aperitivo Café de Alcoy</i>	Spagna
	<i>Herbero de la Sierra de Mariola</i>	Spagna
	<i>Königsberger Bärenfang</i>	Germania
	<i>Ostpreußischer Bärenfang</i>	Germania
	<i>Ronmiel</i>	Spagna

Categoria di prodotti	Indicazione geografica	Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
	<i>Ronmiel de Canarias</i>	Spagna
	<i>Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/ Jenever met vruchten/Fruchtgenever</i>	Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62]), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale- Vestfalia e Bassa Sassonia)
	<i>Domači rum</i>	Slovenia
	<i>Irish Poteen/Irish Poitín</i>	Irlanda
	<i>Trauktinė</i>	Lituania
	<i>Trauktinė Palanga</i>	Lituania
	<i>Trauktinė Dainava</i>	Lituania

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera**Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch
Abricotine/Eau-de-vie d'abricot du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Mirabelle
Baselbieter Pflümli
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudge de Cornaux
Canada du Valais
Coing d'Ajoie
Coing du Valais
Damassine
Eau-de-vie de poire du Valais
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d'Ajoie
Kirsch de la Béroche

⁷² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU **2012** 3385).

Kirsch du Valais
 Kirsch suisse
 Lauerzer Kirsch
 Luzerner Kernobstbrand
 Luzerner Kirsch
 Luzerner Pflümli
 Luzerner Williams
 Luzerner Zwetschggenwasser
 Mirabelle d'Ajoie
 Mirabelle du Valais
 Poire d'Ajoie
 Poire d'Orange de la Baroche
 Pomme d'Ajoie
 Pomme du Valais
 Prune d'Ajoie
 Prune du Valais
 Prune impériale de la Baroche
 Pruneau du Valais
 Rigi Kirsch
 Schwarzbuben Kirsch
 Seeländer Kirsch
 Seeländer Pflümliwasser
 Urschwyzerkirsch
 Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand
 Freiämter Theilerbirnenbrand
 Luzerner Birnenträsch
 Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre⁷³
 Genièvre du Jura

Liquori

Basler Eierkirsch

⁷³ Tenendo conto della protezione dell'indicazione geografica «*Genièvre*» nell'Unione europea e dell'intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «*Genièvre*» come indicazione geografica sul suo territorio, l'Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «*Genièvre*» nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «*Genièvre*» come indicazione geografica in Svizzera.

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d'abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (o a base di erbe)

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)
Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Eau-de-vie d'herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Innerschwyzzer Chrüter
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement
Lie de Dôle du Valais
Lie du Valais

*Appendice 3***Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Svizzera**

Nessuna

Appendice 5⁷⁴

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate

- a) Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci⁷⁵.

Per l'Unione europea:

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Per la Svizzera:

capitolo 5 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

- b) Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per l'Unione europea:

regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Per la Svizzera:

capitolo 2 sezione 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

⁷⁴ Introdotta dall'art. 1 n. 21 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE (RU **2009** 4925). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU **2012** 3385).

⁷⁵ RS **0.632.11**

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti agricoli⁷⁶ e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. ...⁷⁷

Art. 3 Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

3.⁷⁸ Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

⁷⁶ Nuova espressione giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 6335).

⁷⁷ Abrogato dall'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 6335).

⁷⁸ Introdotto dall'art. 1 n. 22 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 5 Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 6⁷⁹ Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istituiscono un'idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7⁸⁰ Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo;
- le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata secondo l'appendice.

2. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

⁷⁹ Nuovo testo giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 6335).

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 6335).

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 13.5.2011, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9).

Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 27 ottobre 2010 (RU 2010 5859).

Ordinanza del DFE⁸² del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2369).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18).

⁸¹ Nuovo testo giusta l'art 2 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 6335).

⁸² Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Modalità di applicazione

Le norme sull'etichettatura relative agli alimenti biologici per animali in vigore nella legislazione della Parte contraente importatrice si applicano alle importazioni dell'altra Parte.

⁸³ Nuovo testo giusta l'art 2 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU **2011** 6335).

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3 Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.
 3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.
 4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniqualvolta si constata che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

Appendice dell'allegato 10⁸⁴

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10:

1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 Berna

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 18 mar. 2004 (RU **2004** 5235).

*Allegato 11***Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale****Art. 1**

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
 - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
 - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
 - ⁸⁵ sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I**Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia⁸⁶****Art. 2**

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 3⁸⁷

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

⁸⁵ Trattino introdotto dall'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

⁸⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

Art. 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Art. 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

**Titolo II
Scambi di prodotti animali****Art. 7** Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie⁸⁸ (SPS).

Art. 9 Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli

⁸⁸ RS 0.632.20, All. 1A.4

additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) autorità competenti:
 - (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
 - (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Art. 12 Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Art. 13 Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

- i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 15⁸⁹ Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10.

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

Art. 16 Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati
e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
- ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

Titolo III

Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Misure di lotta/notifica delle malattie**I. Afta epizootica****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹¹, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU **2007** 4221). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

⁹¹ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU **2012** 3631).

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

Comunità europea	Svizzera
	3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹², modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117 capoverso 5 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559

⁹² Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste suina africana

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹³, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

⁹³ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Comunità europea	Svizzera
	4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

IV. Peste equina

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue compe-	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

Comunità europea	Svizzera
tenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 112–115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹⁴, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

⁹⁴ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RÜ 2012 3631).

V. Influenza aviaria

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 122–125 (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria). 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del DFE⁹⁵ (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per l’influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

⁹⁵ Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹⁶, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

⁹⁶ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Comunità europea	Svizzera
	4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13) pag. 113 [vaccinazione ecc.]) 5. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliiosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary, Technical University Institute of Denmark, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili

per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I della direttiva 2006/88/CE.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).	1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572], in particolare l'articolo 64f (procedimenti di stordimento) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800] 3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari) 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata) 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione

Comunità europea	Svizzera
	ne all'interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica) 6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (O-LAlA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate) 7. Ordinanza del 23 giugno 2004 sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti

in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; e
- degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto assoluto di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 18 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto assoluto di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003, e in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 [RU 2002 4325], la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi

ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (*Dura mater*) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie fortemente contagiose) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹⁷, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

⁹⁷ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RÜ 2012 3631).

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X. Zoonosi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).	1. Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40) 2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401) 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0) 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) 5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1) 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101) 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

- Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Paesi Bassi
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):
E-36200 Vigo
Spagna
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Regno Unito
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Listeria monocytogenes*:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Escherichia coli*, compreso *E.coli* verotossigenico (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Campylobacter*:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Svezia

- Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia

- Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DK-1790 Copenhagen V
Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI. Altre malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli arti-

Comunità europea	Svizzera
del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	coli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 103–105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE⁹⁸, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

⁹⁸ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

XII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)	1. Legge del 1° luglio 1996 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. Modalità d'applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato**I. Bovini e suini****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116–121 (peste suina africana), 135–141 (malattia d'Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–195 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni veneree bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. In applicazione dell'articolo 297 capoverso 1 dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

⁹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dagli art. 1 delle Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65) e n. 1/2010 del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

2. L'informazione di cui all'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II paragrafo 7 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno del 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2009/248/CE (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22), si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

- nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - ← malattia: rinotracheite bovina infettiva,
 - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;
- nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - ← malattia: di Aujeszky
 - conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

- ← I bovini:
 - sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
- sono nati dopo il 1° giugno 2001.»

II. Ovini e caprini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), 233–235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A capitolo I punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112–115 (peste equina), 204–206 (durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva), 240–244 (metrite contagiosa equina) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122–125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255–261 (Salmonella Enteritidis), 262–265 (laringotracheite infettiva dei polli) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 7 paragrafo 1 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).
5. All'articolo 9 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

7. All'articolo 11 paragrafo 2 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9. All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizootie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

Unione europea	Svizzera
	3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da *Marteilia refringens* e da *Bonamia ostreae*.

2. L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56–58 (trasferimento di embrioni)

Comunità europea	Svizzera
2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)	2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Spermatozoi bovino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320) 2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) e 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

Comunità europea	Svizzera
n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)	

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6 parte A punto 1 lettera e della direttiva 92/65/CE.

4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.

- d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia**A. Legislazioni***

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)	Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007 (RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005¹⁰⁰, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003¹⁰¹, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

¹⁰⁰ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

¹⁰¹ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. Comunità – legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

¹⁰² Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4875, **2010** 65).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]
4. Ordinanza del DFE¹⁰³ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)
5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet) (RS 812.212.27)
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'Allegato C della direttiva 92/65/CEE.

¹⁰³ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)	Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310)
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36)	
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54)	
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)	
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)	
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)	

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4875, **2010** 65).

Comunità	Svizzera
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60) Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37) Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)	

B. Norme d'applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

Appendice 5¹⁰⁵**Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni****Capitolo I****Disposizioni generali – sistema TRACES****A. Legislazioni***

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE) (RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 6. Ordinanza del DFE¹⁰⁶ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU **2009** 4875, **2010** 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

¹⁰⁶ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU **2012** 3631).

Comunità	Svizzera
	7. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIA) (RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)

Comunità	Svizzera
2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29)	3. Ordinanza del DFE¹⁰⁷ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione generali

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d'applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di

¹⁰⁷ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le Parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'Allegato corrispondente sono:

Svizzera

Cantone di Zurigo
Cantone di Berna
Cantone di Lucerna
Cantone di Uri
Cantone di Svitto
Cantone di Obvaldo
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Glarona
Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Soletta
Cantone di Basilea Città
Cantone di Basilea Campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello Esterno
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5. Il detentore degli animali:

- a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
- b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
- c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:

- a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
 - b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
 - c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
 - d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
 - e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;
 - f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.
9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	1.1. Speditore Nome		1.2. Numero di riferimento del certificato		1.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		1.3. Autorità centrale competente					
			1.4. Autorità locale competente					
	1.5. Destinatario Nome		1.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento					
	Indirizzo Codice postale		1.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento					
	1.8. Paese di origine	Codice ISO	1.9. Regione di origine	Codice	1.10. Paese di destinazione	Codice ISO	1.11. Regione di destinazione	Codice
	1.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento		1.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento					
	1.14. Luogo di carico Codice postale		1.15. Data e ora della partenza					
	1.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Vagone ☐ Identificazione		1.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro Numero di riconoscimento					
	1.18. Specie animale/ Prodotto		1.19. Codice del prodotto (codice NC)		01 02		1.20. Numero di animali/ Peso lordo	
	1.21.		1.22. Numero di colli					
	1.23.		1.24. Tipo di imballaggio					
	1.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Transumanza ☐							
	1.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF	1.27. Transito negli Stati membri Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
	1.28.		1.29. Tempo previsto per il trasporto					
1.30. Ruolino di marcia Sì ☐ No ☐								
1.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Numero di identificazione								

Comunità europea

2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
----------------------------	---	------------------------------------

	II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	II.1.	Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero ³ o al pascolo giornaliero ^{3 4} degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:	
	II.1.1.	proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;	
	II.1.2.	proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:	
		a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I);	
		b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;	
	II.1.3.	è un animale d'allevamento ³ o da produzione ³ che:	
		a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;	
		b) non è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2.	
	II.1.4.	Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.	
	II.1.5.	L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.	
	II.1.6.	Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.	
	II.1.7.	Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.	
	II.1.8.	Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 ⁵ .	
	II.1.9.	Data di arrivo al pascolo ⁶ :	
	II.1.10	Data di partenza prevista dal pascolo:	
	II.2.	Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato).	
	II.2.1.	che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato ³ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente ^{3 7 8}] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;	

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
II.2.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.		
<i>Note</i>		
Parte I:		
* Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.		
Parte II:		
1 Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.		
2 Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.		
3 Depennare la menzione non pertinente.		
4 Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.		
5 La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.		
6 Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato.		
7 Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.		
8 La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero.		
Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale		
Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:		
Unità veterinaria locale: N. dell'unità veterinaria locale:		
Data:		
Timbro: Firma:		

Capitolo III**Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera****A. Legislazioni**

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Capitolo IV**Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi****A. Legislazioni***

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]

Comunità	Svizzera
animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) 3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56) 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10) 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)	4. Ordinanza del DFE¹⁰⁸ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet) (RS 812.212.27)

¹⁰⁸ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'Allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di ricercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

4. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

Capitolo V

Disposizioni specifiche

A. Identificazione degli animali

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31). 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7–20 (registrazione e identificazione). 2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

B. Modalità di applicazione particolari

- a. L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
- b. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC; RS 910.15).

B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), in particolare gli articoli da 169 a 176
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)	

2. Modalità d'applicazione particolari

- Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importazioni dai paesi terzi.
- Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), (RS 455.1).
- In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

C. Canoni

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Prodotti di origine animale

Capitolo I
Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	

Salute animale:

1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
	Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ¹		

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU **2007** 4221). Aggiornata dall'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU **2009** 4875, **2010** 65) e dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni			
Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001		
Ratiti d'allevamento	Direttiva 92/118/CEE		Sì
Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE		
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni			
Ungulati selvatici Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
Altri mammiferi terrestri			
Selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere		
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi			
Pollame	Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
5. Stomaci, vesciche e budella			
Bovini	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Ovini e caprini	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Suini	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
6. Ossa e prodotti a base di ossa			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			
8. Gelatina e collagene			
	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
9. Latte e prodotti del latte			
	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere		
10. Uova e ovoprodotti			
Direttiva 64/539/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini			
Direttiva 91/67/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 93/53/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
Direttiva 95/70/CE			
Direttiva 2002/99/CE			
12. Miele			
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
13. Lumache e cosce di rana			
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
¹ Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572]

Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgC), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 [RU 1995 1744]

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Si con
condizioni
speciali

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento

Ordinanza del DFE¹¹⁰ del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE¹¹¹ del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

¹¹⁰ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

¹¹¹ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	
europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)		
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)		

Condizioni speciali

(1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

(4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* prevista all'articolo 3 punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di *Trichine* e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3 punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.

(5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di *Trichine*. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichinella* nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2014.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del DFE¹¹² del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, capoverso 8 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello

¹¹² Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

definito nell'allegato 9, ultimo punto dell'ordinanza del DFE¹¹³ del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OlgM; RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale.

(7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

- da aziende riconosciute indenni da *Trichine* dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;
- da regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

(8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell'allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura da adottare per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),
- comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

¹¹³ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

(9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(10) In attesa dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l'elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

(11) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1);
2. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1);
3. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1);
4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);
5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);
6. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16);
7. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24);
8. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti ali-

mentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1);

9. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40);
10. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1);
11. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5);
12. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8);
13. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7);
14. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16);
15. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34);
16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3);
17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17);
18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1);
19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e

modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità

Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE*	Norme svizzere*	
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)	Sì con condizioni speciali
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)	Ordinanza del DFE ¹¹⁴ del 23 novembre 2005 riguardante l'igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1)	
	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401)	
	Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)	
	Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22)	

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

¹¹⁴ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'Allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l'elenco dei suoi impianti corrispondenti.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l'alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1° luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

Capitolo II**Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I****I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera**

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

Capitolo III**Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I**

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.

*Appendice 7***Autorità competenti****Parte A***Svizzera*

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia¹¹⁵ e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia¹¹⁶ rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia¹¹⁷ è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia¹¹⁸.

Parte B*Comunità europea*

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

¹¹⁵ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU **2012** 3631).

¹¹⁶ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU **2012** 3631).

¹¹⁷ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU **2012** 3631).

¹¹⁸ Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU **2012** 3631).

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

*Appendice 9***Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche**

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1 Principi generali

- 1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1 l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4 l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
- accesso all'insieme della normativa pertinente;
 - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
 - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
 - accesso agli stabilimenti.
- 3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure

4.1 Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2 Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3 Sopralluoghi

- 4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2 Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4 *Verifica a posteriori*

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 **Documenti di lavoro**

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

6 **Riunione di chiusura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 **Relazione**

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I Disposizioni generali

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE¹²⁰ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

¹²⁰ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra questi e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell' 11 dicembre 1989, relativa ai	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

Comunità	Svizzera
controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13) 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)	[RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE¹²¹ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

Capitolo III

Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.¹²²

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57

¹²¹ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

¹²² RU 2010 511

Comunità	Svizzera
veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1) 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) 5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE¹²³ del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) (RS 817.0) 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) (RS 817.02) 9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE) (RS 817.021.23)

¹²³ Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).

Comunità	Svizzera
ve 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10) 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9) 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8) 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11) 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)	

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1	NHC*
			Centro 2	HC(2)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 1	HC(2), NHC*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

Capitolo IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

Capitolo V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1. Comunità – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).

2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).

3. ...

4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).

5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

6. a 9. ...

10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

14. ...

15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).
29. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).
31. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).
32. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
33. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 062 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).
4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4).

4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]

3. Regole d'applicazione

- A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

- B. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- C. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA), [RU 2007 2755], la Svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con

promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera:

- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
- limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e
- mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
- presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
- in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Punti di contatto

I. Per l'Unione europea:

Il direttore

Salute e benessere degli animali

Direzione generale Salute e consumatori

Commissione europea, B-1049 Bruxelles

II. Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale di veterinaria

CH-3003 Berna

Altro contatto importante:

Il capo divisione

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione Sicurezza alimentare

CH-3003 Berna

¹²⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

Allegato 12¹²⁵

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in seguito «IG») e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

Art. 2 Disposizioni legislative delle Parti

1. Le legislazioni delle Parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle Parti.

2. Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:

- un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche;
- un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento amministrativo;
- l'applicazione della protezione effettuata dalle Parti tramite controlli ufficiali;
- il diritto per ogni produttore stabilito nell'area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente;
- una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

Art. 3 Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell'Accordo

Ogni Parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell'altra Parte.

¹²⁵ Introdotta dall'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5149).

Art. 4 Oggetto della protezione

1. Ogni Parte protegge le IG dell'altra Parte di cui all'appendice 1.
2. Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 16.
3. La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle Parti.

Art. 5 Campo d'applicazione

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell'appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due Parti di cui all'appendice 2.

Art. 6 Ammissibilità alla protezione

1. Le IG delle Parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle Parti.
2. Le Parti non sono obbligate a proteggere una IG dell'altra Parte che non è più protetta sul territorio di quest'ultima.

Art. 7 Estensione della protezione

1. Le IG di cui all'appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.
2. L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:
 - a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;
 - b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.
3. La protezione prevista nell'ambito del presente Accordo si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:
 - la vera origine del prodotto è indicata;
 - la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione;
 - la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. Le IG sono anche protette contro:
 - qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato;

- qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto;
- qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto;
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

5. Le IG di cui all'appendice 1 non possono diventare generiche.

Art. 8 Disposizioni particolari per talune denominazioni

1. La protezione dell'IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

2. La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione:

- a) Salame di Varzi;
- b) Schwarzwälder Schinken.

3. La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:

- a) Sbrinz;
- b) Gruyère.

4. La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione:

- a) Munster;
- b) Taleggio;
- c) Fontina;
- d) Φέτα (Feta);
- e) Chevrotin;
- f) Reblochon;
- g) Grana Padano (compreso il termine «Grana» usato da solo).

5. Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell'Unione di cui all'appendice 1 sono protette e possono coesistere:

- «Vacherin Mont-d'Or» (Svizzera) e «Vacherin du Haut-Doubs» o «Mont d'Or» (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.

6. La protezione delle IG «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all'utilizzo dei simboli e delle diciture dell'Unione per le suddette IG.

7. L'IG «Gruyère» da un lato e le IG «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» e «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» dall'altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le Parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG «Gruyère» e il termine «Γραβιέρα/Graviera», nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le Parti convengono in particolare che il termine «Γραβιέρα/Graviera» non può, in nessun caso, essere tradotto con «Gruyère» e lo stesso dicasi per il contrario.

Art. 9 Relazione con i marchi

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all'appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 7 è negata o annullata d'ufficio o su istanza della Parte interessata conformemente alla legislazione di ogni Parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni Parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.

2. Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della Parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti.

Art. 10 Relazione con gli accordi internazionali

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle Parti a norma dell'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio¹²⁶ e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono Parti contraenti la Svizzera e l'Unione.

Art. 11 Legittimazione ad agire

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all'appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12 Diciture e simboli

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle Parti di cui all'articolo 2, ogni Parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell'ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall'altra Parte.

Art. 13 Applicazione dell'allegato e provvedimenti di attuazione

Le Parti attuano la protezione prevista all'articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell'altra Parte.

Art. 14 Provvedimenti alla frontiera

Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l'illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all'importazione sul territorio doganale di una Parte, all'esportazione a partire dal territorio doganale di una Parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una Parte.

Art. 15 Cooperazione bilaterale

1. Le Parti si prestano reciproca assistenza.
2. Le Parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una Parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).

¹²⁶ RS 0.632.20

3. Le Parti si informano qualora una di esse, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell'altra Parte al fine di consentire a quest'ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.
4. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.
5. Il Comitato esamina ogni questione relativa all'applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il Comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all'articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.
6. Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo assiste il Comitato su richiesta di quest'ultimo.

Art. 16 Clausola di riesame

1. Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le Parti procedono all'esame e alla consultazione di cui all'articolo 3 ai fini della loro protezione. L'inserimento di nuove IG nell'appendice 1 viene fatto secondo le procedure del Comitato.
2. La Parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell'appendice 1 entro due anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato.
3. La data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all'altra Parte.
4. Le Parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all'allegato.
5. Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal Comitato.

Art. 17 Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo l'articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell'appendice 1 che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle Parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato.
2. Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all'appendice 1 ai sensi dell'articolo 16.
3. Fatte salve disposizioni contrarie del Comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

*Appendice 1***Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall'altra Parte**

1. Elenco delle IG svizzere

Tipo di prodotto	Denominazione	Protezione ¹
Spezie:	Munder Safran	DOP
Formaggi:	Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse	DOP
	Formaggio d'alpe ticinese	DOP
	L'Etivaz	DOP
	Gruyère	DOP
	Raclette du Valais/Walliser Raclette	DOP
	Sbrinz	DOP
	Tête de Moine/Fromage de Bellelay	DOP
	Vacherin fribourgeois	DOP
	Vacherin Mont-d'Or	DOP
Frutta:	Poire à Botzi	DOP
Ortaggi o legumi:	Cardon épineux genevois	DOP
Prodotti carnei e di salumeria:	Longeole	IGP
	Saucisse d'Ajoie	IGP
	Saucisson neuchâtelais/Saucisse neuchâtelaise	IGP
	Saucisson vaudois	IGP
	Saucisse aux choux vaudoise	IGP
	St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst	IGP
	Bündnerfleisch	IGP
	Viande séchée du Valais	IGP
Prodotti di panetteria:	Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot	DOP
Prodotti della molitura:	Rheintaler Ribel/Türggen Ribel	DOP

¹ Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto all'appendice 2

2. Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione ²	Tipo di prodotto
Gailtaler Almkäse		DOP	13
Gailtaler Speck		IGP	12
Marchfeldspargel		IGP	16
Steirischer Kren		IGP	16
Steirisches Kürbiskernöl		IGP	15
Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse		DOP	13
Tiroler Bergkäse		DOP	13
Tiroler Graukäse		DOP	13
Tiroler Speck		IGP	12
Vorarlberger Alpkäse		DOP	13
Vorarlberger Bergkäse		DOP	13
Wachauer Marille		DOP	16
Waldviertler Graumohn		DOP	16
Beurre d'Ardenne		DOP	15
Brussels grondwitloof		IGP	16
Fromage de Herve		DOP	13
Geraardsbergse Mattentaart		IGP	24
Jambon d'Ardenne		IGP	12
Pâté gaumais		IGP	18
Vlaams – Brabantse Tafeldruif		DOP	16
Λουκούμι Γεροσκήπου	Loukoumi Geroskipou	IGP	24
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo		IGP	21
Budějovické pivo		IGP	21
Budějovický měšťanský var		IGP	21
České pivo		IGP	21
Českobudějovické pivo		IGP	21
Český kmín		DOP	18
Chamomilla bohemica		DOP	18

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Chodské pivo		IGP	21
Hořické trubičky		IGP	24
Karlovarský suchar		IGP	24
Lomnické suchary		IGP	24
Mariánskolázeňské oplatky		IGP	24
Nošovické kysané zeli		DOP	16
Pardubický perník		IGP	24
Pohořelický kapr		DOP	17
Štramberké uši		IGP	24
Třeboňský kapr		IGP	17
Všestarská cibule		DOP	16
Žatecký chmel		DOP	18
Znojenské pivo		IGP	21
Aachener Printen		IGP	24
Allgäuer Bergkäse		DOP	13
Altenburger Ziegenkäse		DOP	13
Ammerländer Dielenrauch- schinken; Ammerländer Katen- schinken		IGP	12
Ammerländer Schinken; Ammer- länder Knochenschinken		IGP	12
Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren		IGP	16
Bayerisches Bier		IGP	21
Bremer Bier		IGP	21
Diepholzer Moorschnucke		DOP	11
Dortmunder Bier		IGP	21
Feldsalat von der Insel Reichenau		IGP	16
Gögginger Bier		IGP	21
Greussener Salami		IGP	12
Gurken von der Insel Reichenau		IGP	16
Hofer Bier		IGP	21
Holsteiner Karpfen		IGP	17

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Kölsch		IGP	21
Kulmbacher Bier		IGP	21
Lausitzer Leinöl		IGP	15
Lübecker Marzipan		IGP	24
Lüneburger Heidschnucke		DOP	11
Mainfranken Bier		IGP	21
Meissner Fummel		IGP	24
Münchener Bier		IGP	21
Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste		IGP	12
Nürnberger Lebkuchen		IGP	24
Oberpfälzer Karpfen		IGP	17
Odenwälder Frühstückskäse		DOP	13
Reuther Bier		IGP	21
Rieser Weizenbier		IGP	21
Salate von der Insel Reichenau		IGP	16
Schwäbisch-Hällisches Qualitäts- schweinefleisch		IGP	11
Schwarzwälder Schinken		IGP	12
Schwarzwaldforelle		IGP	17
Spreewälder Gurken		IGP	16
Spreewälder Meerrettich		IGP	16
Thüringer Leberwurst		IGP	12
Thüringer Rostbratwurst		IGP	12
Thüringer Rotwurst		IGP	12
Tomaten von der Insel Reichenau		IGP	16
Wernesgrüner Bier		IGP	21
Danablu		IGP	13
Esrom		IGP	13
Lammefjordsgulerod		IGP	16
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Agios Mattheos Kerkiras	IGP	15
Ακτινίδιο Πιερίας	Aktinidio Pierias	IGP	16
Ακτινίδιο Σπερχειού	Aktinidio Sperchiou	DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Ανεβατό	Anevato	DOP	13
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Apokoronas Chanion Kritis	DOP	15
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Arxanes Irakliou Kritis	DOP	15
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Avgotaracho Messolon- giou	DOP	17
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Viannos Irakliou Kritis	DOP	15
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis	DOP	15
Γαλοτύρι	Galotyri	DOP	13
Γραβιέρα Αγράφων	Graviera Agrafon	DOP	13
Γραβιέρα Κρήτης	Graviera Kritis	DOP	13
Γραβιέρα Νάξου	Graviera Naxou	DOP	13
Ελιά Καλαμάτας	Elia Kalamatas	DOP	16
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»	Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»	DOP	15
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Exeretiko partheno eleolado Thrapsano	DOP	15
Ζάκυνθος	Zakynthos	IGP	15
Θάσος	Thassos	IGP	15
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis	DOP	16
Θρούμπα Θάσου	Throumpa Thassou	DOP	16
Θρούμπα Χίου	Throumpa Chiou	DOP	16
Καλαθάκι Λήμνου	Kalathaki Limnou	DOP	13
Καλαμάτα	Kalamata	DOP	15
Κασέρι	Kasseri	DOP	13
Κατίκι Δομοκού	Katiki Domokou	DOP	13
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας	Kelifoto fystiki Fthiotidas	DOP	16
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Kerassia Tragana Rodochoriou	DOP	16
Κεφαλογραβιέρα	Kefalograviera	DOP	13
Κεφαλονιά	Kefalonia	IGP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Kolymvari Chanion Kritis	DOP	15
Κονσερβολιά Αμφίσσης	Konservolia Amfissis	DOP	16
Κονσερβολιά Άρτας	Konservolia Artas	IGP	16
Κονσερβολιά Αταλάντης	Konservolia Atalantis	DOP	16
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Konservolia Piliou Volou	DOP	16
Κονσερβολιά Ροβίων	Konservolia Rovion	DOP	16
Κονσερβολιά Στυλίδας	Konservolia Stylidas	DOP	16
Κοπανιστή	Kopanisti	DOP	13
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Korinthiaki Stafida Vostitsa	DOP	16
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Koum kouat Kerkyras	IGP	16
Κρανίδι Αργολίδας	Kranidi Argolidas	DOP	15
Κρητικό παξιμάδι	Kritiko paximadi	IGP	24
Κροκεές Λακωνίας	Krokees Lakonias	DOP	15
Κρόκος Κοζάνης	Krokos Kozanis	DOP	18
Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Ladotyri Mytilinis	DOP	13
Λακωνία	Lakonia	IGP	15
Λέσβος; Μυτιλήνη	Lesvos; Mytilini	IGP	15
Λυγουριό Ασκληπείου	Lygourio Asklepiou	DOP	15
Μανούρι	Manouri	DOP	13
Μαστίχα Χίου	Masticha Chiou	DOP	25
Μαστιχέλαιο Χίου	Mastichelaio Chiou	DOP	32
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	Meli Elatis Menalou Vanilia	DOP	18
Μετσοβόνη	Metsovone	DOP	13
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Mila Zagoras Piliou	DOP	16
Μήλα Ντελίσσιους Πιλαφά Τριπόλεως	Mila Delicious Pilafa Tripoleos	DOP	16
Μήλο Καστοριάς	Milo Kastorias	IGP	16
Μπάτζος	Batzos	DOP	13
Ξερά σύκα Κύμης	Xera syka Kymis	DOP	16
Ξυνομυζήθρα Κρήτης	Xynomyzithra Kritis	DOP	13
Ολυμπία	Olympia	IGP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Patata Kato Nevrokopiou	IGP	16
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Peza Irakliou Kritis	DOP	15
Πέτρινα Λακωνίας	Petrina Lakonias	DOP	15
Πηχτόγαλο Χανίων	Pichtogalo Chanion	DOP	13
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Portokalia Maleme Chanion Kritis	DOP	16
Πρέβεζα	Preveza	IGP	15
Ροδάκινα Νάουσας	Rodakina Naoussas	DOP	16
Ρόδος	Rodos	IGP	15
Σάμος	Samos	IGP	15
Σαν Μιχάλη	San Michali	DOP	13
Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Sitia Lasithiou Kritis	DOP	15
Σταφίδα Ζακύνθου	Stafida Zakynthou	DOP	16
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Syka Vavronas Markopoulou Messongion	IGP	16
Σφέλα	Sfela	DOP	13
Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου	Tsakoniki Melitzana Leonidiou	DOP	16
Τσίχλα Χίου	Tsikla Chiou	DOP	25
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia Gigantes Elefan- tes Prespon Florinas	IGP	16
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia (plake megalo- sperma) Prespon Florinas	IGP	16
Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς	Fassolia Gigantes- Elefantes Kastorias	IGP	16
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia Gigantes Elefan- tes Kato Nevrokopiou	IGP	16
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou	IGP	16
Φέτα	Feta	DOP	13
Φοινίκι Λακωνίας	Finiki Lakonias	DOP	15
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	Formaella Arachovas Parnassou	DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Φυστίκι Αίγινας	Fystiki Eginas	DOP	16
Φυστίκι Μεγάρων	Fystiki Megaron	DOP	16
Χανιά Κρήτης	Chania Kritis	IGP	15
Aceite de La Alcarria		DOP	15
Aceite de la Rioja		DOP	15
Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí		DOP	15
Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta		DOP	15
Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià		DOP	15
Aceite del Bajo Aragón		DOP	15
Aceite Monterrubio		DOP	15
Afuega'l Pitu		DOP	13
Ajo Morado de las Pedroñeras		IGP	16
Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló		DOP	16
Alcachofa de Tudela		IGP	16
Alfajor de Medina Sidonia		IGP	24
Antequera		DOP	15
Arroz de Valencia; Arròs de València		DOP	16
Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre		DOP	16
Avellana de Reus		DOP	16
Azafrán de la Mancha		DOP	18
Baena		DOP	15
Berenjena de Almagro		IGP	16
Botillo del Bierzo		IGP	12
Caballa de Andalucía		IGP	17
Cabrales		DOP	13
Calasparra		DOP	16
Calçot de Valls		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Carne de Ávila		IGP	11
Carne de Cantabria		IGP	11
Carne de la Sierra de Guadarrama		IGP	11
Carne de Morucha de Salamanca		IGP	11
Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela		IGP	11
Cebreiro		DOP	13
Cecina de León		IGP	12
Cereza del Jerte		DOP	16
Cerezas de la Montaña de Alicante		IGP	16
Chufa de Valencia		DOP	18
Cítricos Valencianos; Cítricos Valencians		IGP	16
Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre		IGP	16
Coliflor de Calahorra		IGP	16
Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea		IGP	11
Cordero Manchego		IGP	11
Dehesa de Extremadura		DOP	12
Ensaïmada de Mallorca; Ensaïmada mallorquina		IGP	24
Espárrago de Huétor-Tájar		IGP	16
Espárrago de Navarra		IGP	16
Faba Asturiana		IGP	16
Gamoneu; Gamonedo		DOP	13
Garbanzo de Fuentesauco		IGP	16
Gata-Hurdes		DOP	15
Guijuelo		DOP	12
Idiazábal		DOP	13
Jamón de Huelva		DOP	12
Jamón de Teruel		DOP	12

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Jamón de Trevélez		IGP	12
Jijona		IGP	24
Judías de El Barco de Ávila		IGP	16
Kaki Ribera del Xúquer		DOP	16
Lacón Gallego		IGP	11
Lechazo de Castilla y León		IGP	11
Lenteja de La Armuña		IGP	16
Lenteja Pardina de Tierra de Campos		IGP	16
Les Garrigues		DOP	15
Mahón-Menorca		DOP	13
Mantecadas de Astorga		IGP	24
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya		DOP	15
Mantequilla de Soria		DOP	15
Manzana de Girona; Poma de Girona		IGP	16
Manzana Reineta del Bierzo		DOP	16
Mazapán de Toledo		IGP	24
Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia		DOP	17
Melocotón de Calanda		DOP	16
Melva de Andalucía		IGP	17
Miel de Galicia; Mel de Galicia		IGP	14
Miel de Granada		DOP	14
Miel de La Alcarria		DOP	14
Montes de Granada		DOP	15
Montes de Toledo		DOP	15
Nísperos Callosa d'En Sarriá		DOP	16
Pan de Cea		IGP	24
Pan de Cruz de Ciudad Real		IGP	24
Pataca de Galicia; Patata de Galicia		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Patatas de Prades; Patates de Prades		IGP	16
Pera de Jumilla		DOP	16
Peras de Rincón de Soto		DOP	16
Picón Bejes-Tresviso		DOP	13
Pimentón de la Vera		DOP	18
Pimentón de Murcia		DOP	18
Pimiento Asado del Bierzo		IGP	16
Pimiento Riojano		IGP	16
Pimientos del Piquillo de Lodosa		DOP	16
Pollo y Capón del Prat		IGP	11
Poniente de Granada		DOP	15
Priego de Córdoba		DOP	15
Queso de La Serena		DOP	13
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya		DOP	13
Queso de Murcia		DOP	13
Queso de Murcia al vino		DOP	13
Queso de Valdeón		IGP	13
Queso Ibores		DOP	13
Queso Majorero		DOP	13
Queso Manchego		DOP	13
Queso Nata de Cantabria		DOP	13
Queso Palmero; Queso de la Palma		DOP	13
Queso Tetilla		DOP	13
Queso Zamorano		DOP	13
Quesucos de Liébana		DOP	13
Roncal		DOP	13
Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic		IGP	12
San Simón da Costa		DOP	13
Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies		DOP	18

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Sierra de Cadiz		DOP	15
Sierra de Cazorla		DOP	15
Sierra de Segura		DOP	15
Sierra Mágina		DOP	15
Siurana		DOP	15
Sobrasada de Mallorca		IGP	12
Ternasco de Aragón		IGP	11
Tenera Asturiana		IGP	11
Tenera de Extremadura		IGP	11
Tenera de Navarra; Nafarroako Aratxea		IGP	11
Tenera Gallega		IGP	11
Torta del Casar		DOP	13
Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt		IGP	24
Turrón de Alicante		IGP	24
Uva de mesa embolsada «Vinalopó»		DOP	16
Kainuun rönttönen		IGP	24
Lapin Poron liha		DOP	11
Lapin Puikula		DOP	16
Abondance		DOP	13
Agneau de l'Aveyron		IGP	11
Agneau de Lozère		IGP	11
Agneau de Pauillac		IGP	11
Agneau de Sisteron		IGP	11
Agneau du Bourbonnais		IGP	11
Agneau du Limousin		IGP	11
Agneau du Poitou-Charentes		IGP	11
Agneau du Quercy		IGP	11
Ail blanc de Lomagne		IGP	16
Ail de la Drôme		IGP	16
Ail rose de Lautrec		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Anchois de Collioure		IGP	17
Asperge des sables des Landes		IGP	16
Banon		DOP	13
Barèges-Gavarnie		DOP	11
Beaufort		DOP	13
Bergamote(s) de Nancy		IGP	24
Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres		DOP	15
Beurre d'Isigny		DOP	15
Bleu d'Auvergne		DOP	13
Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel		DOP	13
Bleu des Causses		DOP	13
Bleu du Vercors-Sassenage		DOP	13
Bœuf charolais du Bourbonnais		IGP	11
Boeuf de Bazas		IGP	11
Bœuf de Chalosse		IGP	11
Bœuf du Maine		IGP	11
Boudin blanc de Rethel		IGP	12
Brie de Meaux		DOP	13
Brie de Melun		DOP	13
Brioche vendéenne		IGP	24
Brocciu Corse; Brocciu		DOP	13
Camembert de Normandie		DOP	13
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)		IGP	12
Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet		DOP	13
Chabichou du Poitou		DOP	13
Chaource		DOP	13
Chasselas de Moissac		DOP	16
Chevrotin		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Cidre de Bretagne; Cidre Breton		IGP	18
Cidre de Normandie; Cidre Normand		IGP	18
Clémentine de Corse		IGP	16
Coco de Paimpol		DOP	16
Comté		DOP	13
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor		IGP	17
Cornouaille		DOP	18
Crème d'Isigny		DOP	14
Crème fraîche fluide d'Alsace		IGP	14
Crottin de Chavignol; Chavignol		DOP	13
Dinde de Bresse		DOP	11
Domfront		DOP	18
Époisses		DOP	13
Foin de Crau		DOP	31
Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison		DOP	13
Fraise du Périgord		IGP	16
Haricot tarbais		IGP	16
Huile d'olive d'Aix-en-Provence		DOP	15
Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica		DOP	15
Huile d'olive de Haute-Provence		DOP	15
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	15
Huile d'olive de Nice		DOP	15
Huile d'olive de Nîmes		DOP	15
Huile d'olive de Nyons		DOP	15
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence		DOP	15
Huîtres Marennes Oléron		IGP	18
Jambon de Bayonne		IGP	12

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes		IGP	12
Kiwi de l'Adour		IGP	16
Laguiole		DOP	13
Langres		DOP	13
Lentille vert du Puy		DOP	16
Lentilles vertes du Berry		IGP	16
Lingot du Nord		IGP	16
Livarot		DOP	13
Mâche nantaise		IGP	16
Maroilles; Marolles		DOP	13
Melon du Haut-Poitou		IGP	16
Melon du Quercy		IGP	16
Miel d'Alsace		IGP	14
Miel de Corse; Mele di Corsica		DOP	14
Miel de Provence		IGP	14
Miel de sapin des Vosges		DOP	14
Mirabelles de Lorraine		IGP	16
Mont d'or; Vacherin du Haut- Doubs		DOP	13
Morbier		DOP	13
Munster; Munster-Géromé		DOP	13
Muscat du Ventoux		DOP	16
Neufchâtel		DOP	13
Noix de Grenoble		DOP	16
Noix du Périgord		DOP	16
Œufs de Loué		IGP	14
Oignon doux des Cévennes		DOP	16
Olive de Nice		DOP	16
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	16
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence		DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Olives noires de Nyons		DOP	16
Ossau-Iraty		DOP	13
Pâtes d'Alsace		IGP	27
Pays d'Auge; Pays d'Auge- Cambremer		DOP	18
Pélardon		DOP	13
Petit Épeautre de Haute Provence		IGP	16
Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme		DOP	13
Piment d'Espelette; Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra		DOP	18
Poireaux de Créances		IGP	16
Pomme de terre de l'Île de Ré		DOP	16
Pomme du Limousin		DOP	16
Pommes de terre de Merville		IGP	16
Pommes et poires de Savoie		IGP	16
Pont-l'Évêque		DOP	13
Porc de la Sarthe		IGP	11
Porc de Normandie		IGP	11
Porc de Vendée		IGP	11
Porc du Limousin		IGP	11
Pouligny-Saint-Pierre		DOP	13
Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits		IGP	16
Reblochon; Reblochon de Savoie		DOP	13
Riz de Camargue		IGP	16
Rocamadour		DOP	13
Roquefort		DOP	13
Sainte-Maure de Touraine		DOP	13
Saint-Nectaire		DOP	13
Salers		DOP	13
Selles-sur-Cher		DOP	13
Taureau de Camargue		DOP	11

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Tome des Bauges		DOP	13
Tomme de Savoie		IGP	13
Tomme des Pyrénées		IGP	13
Valençay		DOP	13
Veau de l'Aveyron et du Ségala		IGP	11
Veau du Limousin		IGP	11
Volailles d'Alsace		IGP	11
Volailles d'Ancenis		IGP	11
Volailles d'Auvergne		IGP	11
Volailles de Bourgogne		IGP	11
Volailles de Bresse		DOP	11
Volailles de Bretagne		IGP	11
Volailles de Challans		IGP	11
Volailles de Cholet		IGP	11
Volailles de Gascogne		IGP	11
Volailles de Houdan		IGP	11
Volailles de Janzé		IGP	11
Volailles de la Champagne		IGP	11
Volailles de la Drôme		IGP	11
Volailles de l'Ain		IGP	11
Volailles de Licques		IGP	11
Volailles de l'Orléanais		IGP	11
Volailles de Loué		IGP	11
Volailles de Normandie		IGP	11
Volailles de Vendée		IGP	11
Volailles des Landes		IGP	11
Volailles du Béarn		IGP	11
Volailles du Berry		IGP	11
Volailles du Charolais		IGP	11
Volailles du Forez		IGP	11
Volailles du Gatinais		IGP	11
Volailles du Gers		IGP	11

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Volailles du Languedoc		IGP	11
Volailles du Lauragais		IGP	11
Volailles du Maine		IGP	11
Volailles du plateau de Langres		IGP	11
Volailles du Val de Sèvres		IGP	11
Volailles du Velay		IGP	11
Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi		IGP	12
Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi		DOP	12
Clare Island Salmon		IGP	17
Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara		IGP	11
Imokilly Regato		DOP	13
Timoleague Brown Pudding		IGP	12
Abbacchio Romano		IGP	11
Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure		IGP	17
Aceto balsamico di Modena		IGP	18
Aceto balsamico tradizionale di Modena		DOP	18
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia		DOP	18
Agnello di Sardegna		IGP	11
Alto Crotonese		DOP	15
Aprutino Pescarese		DOP	15
Arancia del Gargano		IGP	16
Arancia Rossa di Sicilia		IGP	16
Asiago		DOP	13
Asparago Bianco di Bassano		DOP	16
Asparago bianco di Cimadolmo		IGP	16
Asparago verde di Altedo		IGP	16
Basilico Genovese		DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale		DOP	32
Bitto		DOP	13
Bra		DOP	13
Bresaola della Valtellina		IGP	12
Brisighella		DOP	15
Bruzio		DOP	15
Caciocavallo Silano		DOP	13
Canestrato Pugliese		DOP	13
Canino		DOP	15
Capocollo di Calabria		DOP	12
Cappero di Pantelleria		IGP	16
Carciofo di Paestum		IGP	16
Carciofo Romanesco del Lazio		IGP	16
Carota dell’Altopiano del Fucino		IGP	16
Cartoceto		DOP	15
Casatella Trevigiana		DOP	13
Casciotta d’Urbino		DOP	13
Castagna Cuneo		IGP	16
Castagna del Monte Amiata		IGP	16
Castagna di Montella		IGP	16
Castagna di Vallerano		DOP	16
Castelmagno		DOP	13
Chianti Classico		DOP	15
Ciauscolo		IGP	12
Cilento		DOP	15
Ciliegia di Marostica		IGP	16
Cipolla Rossa di Tropea Calabria		IGP	16
Cipollotto Nocerino		DOP	16
Clementine del Golfo di Taranto		IGP	16
Clementine di Calabria		IGP	16
Collina di Brindisi		DOP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Colline di Romagna		DOP	15
Colline Salernitane		DOP	15
Colline Teatine		DOP	15
Coppa Piacentina		DOP	12
Coppia Ferrarese		IGP	24
Cotechino Modena		IGP	12
Culatello di Zibello		DOP	12
Dauno		DOP	15
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese		IGP	16
Fagiolo di Sarconi		IGP	16
Fagiolo di Sorana		IGP	16
Farina di Neccio della Garfagnana		DOP	16
Farro della Garfagnana		IGP	16
Fico Bianco del Cilento		DOP	16
Ficodindia dell'Etna		DOP	16
Fiore Sardo		DOP	13
Fontina		DOP	13
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana		DOP	13
Fungo di Borgotaro		IGP	16
Garda		DOP	15
Gorgonzola		DOP	13
Grana Padano		DOP	13
Kiwi Latina		IGP	16
La Bella della Daunia		DOP	16
Laghi Lombardi		DOP	15
Lametia		DOP	15
Lardo di Colonnata		IGP	12
Lenticchia di Castelluccio di Norcia		IGP	16
Limone Costa d'Amalfi		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Limone di Sorrento		IGP	16
Limone Femminello del Gargano		IGP	16
Lucca		DOP	15
Marrone del Mugello		IGP	16
Marrone di Castel del Rio		IGP	16
Marrone di Roccadaspide		IGP	16
Marrone di San Zeno		DOP	16
Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel		IGP	16
Mela Val di Non		DOP	16
Melannurca Campana		IGP	16
Miele della Lunigiana		DOP	14
Molise		DOP	15
Montasio		DOP	13
Monte Etna		DOP	15
Monte Veronese		DOP	13
Monti Iblei		DOP	15
Mortadella Bologna		IGP	11
Mozzarella di Bufala Campana		DOP	13
Murazzano		DOP	13
Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte		IGP	16
Nocciola di Giffoni		IGP	16
Nocciola Romana		DOP	16
Nocellara del Belice		DOP	16
Oliva Ascolana del Piceno		DOP	16
Pagnotta del Dittaino		DOP	16
Pancetta di Calabria		DOP	12
Pancetta Piacentina		DOP	12
Pane casareccio di Genzano		IGP	24
Pane di Altamura		DOP	24
Pane di Matera		IGP	24
Parmigiano Reggiano		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Pecorino di Filiano		DOP	13
Pecorino Romano		DOP	13
Pecorino Sardo		DOP	13
Pecorino Siciliano		DOP	13
Pecorino Toscano		DOP	13
Penisola Sorrentina		DOP	15
Peperone di Senise		IGP	16
Pera dell'Emilia Romagna		IGP	16
Pera mantovana		IGP	16
Pesca e nettarina di Romagna		IGP	16
Pomodoro di Pachino		IGP	16
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino		DOP	16
Pretuziano delle Colline Teramane		DOP	15
Prosciutto di Carpegna		DOP	12
Prosciutto di Modena		DOP	12
Prosciutto di Norcia		IGP	12
Prosciutto di Parma		DOP	12
Prosciutto di S. Daniele		DOP	11
Prosciutto Toscano		DOP	12
Prosciutto Veneto Berico- Euganeo		DOP	12
Provolone Valpadana		DOP	13
Quartirolo Lombardo		DOP	13
Radicchio di Chioggia		IGP	16
Radicchio di Verona		IGP	16
Radicchio Rosso di Treviso		IGP	16
Radicchio Variegato di Castel- franco		IGP	16
Ragusano		DOP	13
Raschera		DOP	13
Ricotta Romana		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese		DOP	16
Riso Nano Vialone Veronese		IGP	16
Riviera Ligure		DOP	15
Robiola di Roccaverano		DOP	13
Sabina		DOP	15
Salame Brianza		DOP	12
Salame Cremona		IGP	12
Salame di Varzi		IGP	12
Salame d'oca di Mortara		IGP	12
Salame Piacentino		DOP	12
Salame S. Angelo		IGP	12
Salamini italiani alla cacciatora		DOP	12
Salsiccia di Calabria		DOP	12
Sardegna		DOP	15
Scalognò di Romagna		IGP	16
Soppressata di Calabria		DOP	12
Sopressa Vicentina		DOP	12
Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck		IGP	12
Spresa delle Giudicarie		DOP	13
Stelvio; Stilfser		DOP	13
Taleggio		DOP	13
Tergeste		DOP	15
Terra di Bari		DOP	15
Terra d'Otranto		DOP	15
Terre di Siena		DOP	15
Terre Tarentine		DOP	15
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino		DOP	17
Toma Piemontese		DOP	13
Toscano		IGP	15
Tuscia		DOP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Umbria		DOP	15
Uva da tavola di Canicatti		IGP	16
Uva da tavola di Mazzarrone		IGP	16
Val di Mazara		DOP	15
Valdemone		DOP	15
Valle d'Aosta Fromadzo		DOP	13
Valle d'Aosta Jambon de Bosses		DOP	12
Valle d'Aosta Lard d'Arnad		DOP	12
Valle del Belice		DOP	15
Valli Trapanesi		DOP	15
Valtellina Casera		DOP	13
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa		DOP	15
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale		IGP	11
Zafferano dell'Aquila		DOP	18
Zafferano di San Gimignano		DOP	18
Zafferano di Sardegna		DOP	17
Zampone Modena		IGP	12
Beurre rose – Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	15
Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	14
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	12
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	11
Boeren-Leidse met sleutels		DOP	13
Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnkaas		DOP	13
Noord-Hollandse Edammer		DOP	13
Noord-Hollandse Gouda		DOP	13
Opferdoezer Ronde		DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Westlandse druif		IGP	16
Andruty Kaliskie		IGP	24
Bryndza Podhalańska		DOP	13
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich		IGP	14
Oscypek		DOP	13
Rogal świętomarciński		IGP	24
Wielkopolski ser smażony		IGP	13
Alheira de Barroso-Montalegre		IGP	12
Alheira de Vinhais		IGP	12
Ameixa d'Elvas		DOP	16
Amêndoa Douro		DOP	16
Ananás dos Açores/São Miguel		DOP	16
Anona da Madeira		DOP	16
Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas		IGP	16
Azeite de Moura		DOP	15
Azeite de Trás-os-Montes		DOP	15
Azeite do Alentejo Interior		DOP	14
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)		DOP	15
Azeites do Norte Alentejano		DOP	15
Azeites do Ribatejo		DOP	15
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo		DOP	16
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior		DOP	16
Batata de Trás-os-montes		IGP	16
Batata doce de Aljezur		IGP	16
Borrego da Beira		IGP	11
Borrego de Montemor-o-Novo		IGP	11
Borrego do Baixo Alentejo		IGP	11
Borrego do Nordeste Alentejano		IGP	11

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Borrego Serra da Estrela		DOP	11
Borrego Terrincho		DOP	11
Butelo de Vinhais; Bucho de Vin- hais; Chouriço de Ossos de Vinhais		IGP	12
Cabrito da Beira		IGP	11
Cabrito da Gralheira		IGP	11
Cabrito das Terras Altas do Minho		IGP	11
Cabrito de Barroso		IGP	11
Cabrito Transmontano		DOP	11
Cacholeira Branca de Portalegre		IGP	12
Carnalentejana		DOP	11
Carne Arouquesa		DOP	11
Carne Barrosã		DOP	11
Carne Cachena da Peneda		DOP	11
Carne da Charneca		DOP	11
Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano		DOP	11
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso		IGP	11
Carne de Porco Alentejano		DOP	11
Carne dos Açores		IGP	11
Carne Marinhôa		DOP	11
Carne Maronesa		DOP	11
Carne Mertolenga		DOP	11
Carne Mirandesa		DOP	11
Castanha da Terra Fria		DOP	16
Castanha de Padrela		DOP	16
Castanha dos Soutos da Lapa		DOP	16
Castanha Marvão-Portalegre		DOP	16
Cereja da Cova da Beira		IGP	16
Cereja de São Julião-Portalegre		DOP	16
Chouriça de carne de Barroso-		IGP	12

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Montalegre			
Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais		IGP	12
Chouriça doce de Vinhais		IGP	12
Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais		IGP	12
Chouriço de Abóbora de Barroso- Montalegre		IGP	12
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba		IGP	12
Chouriço de Portalegre		IGP	12
Chouriço grosso de Estremoz e Borba		IGP	12
Chouriço Mouro de Portalegre		IGP	12
Citrinos do Algarve		IGP	16
Cordeiro Bragançano		DOP	11
Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso		IGP	11
Farinheira de Estremoz e Borba		IGP	12
Farinheira de Portalegre		IGP	12
Linguiça de Portalegre		IGP	12
Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo		IGP	12
Lombo Branco de Portalegre		IGP	12
Lombo Enguitado de Portalegre		IGP	12
Maçã Bravo de Esmolfe		DOP	16
Maçã da Beira Alta		IGP	16
Maçã da Cova da Beira		IGP	16
Maçã de Alcobaça		IGP	16
Maçã de Portalegre		IGP	16
Maracujá dos Açores/S. Miguel		DOP	16
Mel da Serra da Lousã		DOP	14

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Mel da Serra de Monchique		DOP	14
Mel da Terra Quente		DOP	14
Mel das Terras Altas do Minho		DOP	14
Mel de Barroso		DOP	14
Mel do Alentejo		DOP	14
Mel do Parque de Montezinho		DOP	14
Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão		DOP	14
Mel dos Açores		DOP	14
Morcela de Assar de Portalegre		IGP	12
Morcela de Cozer de Portalegre		IGP	12
Morcela de Estremoz e Borba		IGP	12
Ovos moles de Aveiro		IGP	24
Paio de Estremoz e Borba		IGP	12
Paia de Lombo de Estremoz e Borba		IGP	12
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba		IGP	12
Painho de Portalegre		IGP	12
Paio de Beja		IGP	12
Pêra Rocha do Oeste		DOP	16
Pêssego da Cova da Beira		IGP	16
Presunto de Barrancos		DOP	12
Presunto de Barroso		IGP	12
Presunto de Campo Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas		IGP	12
Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra		IGP	12
Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais		IGP	12
Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo		DOP	12
Queijo de Azeitão		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Queijo de cabra Transmontano		DOP	13
Queijo de Évora		DOP	15
Queijo de Nisa		DOP	13
Queijo do Pico		DOP	13
Queijo mestiço de Tolosa		IGP	13
Queijo Rabaçal		DOP	13
Queijo São Jorge		DOP	13
Queijo Serpa		DOP	13
Queijo Serra da Estrela		DOP	13
Queijo Terrincho		DOP	13
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)		DOP	13
Requeijão Serra da Estrela		DOP	14
Salpicão de Barroso-Montalegre		IGP	12
Salpicão de Vinhais		IGP	12
Sangueira de Barroso-Montalegre		IGP	12
Vitela de Lafões		IGP	11
Skånsk spettkaka		IGP	24
Svecia		IGP	13
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre		DOP	15
Skalický trdelník		IGP	24
Slovenská bryndza		IGP	13
Slovenská parenica		IGP	13
Slovenský oštiepok		IGP	13
Arbroath Smokies		IGP	17
Beacon Fell traditional Lancashire cheese		DOP	13
Bonchester cheese		DOP	13
Buxton blue		DOP	13
Cornish Clotted Cream		DOP	14

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Dorset Blue Cheese		IGP	13
Dovedale cheese		DOP	13
Exmoor Blue Cheese		IGP	13
Gloucestershire cider/perry		IGP	18
Herefordshire cider/perry		IGP	18
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb		DOP	11
Jersey Royal potatoes		DOP	16
Kentish ale and Kentish strong ale		IGP	21
Melton Mowbray Pork Pie		IGP	12
Orkney beef		DOP	11
Orkney lamb		DOP	11
Rutland Bitter		IGP	21
Scotch Beef		IGP	11
Scotch Lamb		IGP	11
Scottish Farmed Salmon		IGP	17
Shetland Lamb		DOP	11
Single Gloucester		DOP	13
Staffordshire Cheese		DOP	13
Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese		DOP	13
Teviotdale Cheese		IGP	13
Welsh Beef		IGP	11
Welsh lamb		IGP	11
West Country farmhouse Cheddar cheese		DOP	13
White Stilton cheese; Blue Stilton cheese		DOP	13
Whitstable oysters		IGP	17
Worcestershire cider/perry		IGP	18

² Conformemente alla legislazione vigente dell'Unione, come contenuto nell'appendice 2

*Appendice 2***Legislazione delle Parti****Legislazione dell'Unione europea:**

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008 (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3).

Legislazione della Confederazione svizzera:

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1° gennaio 2008 (RS 910.12; RU 2007 6109).

Atto finale

*I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,*

riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la
Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai

vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4**A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti****1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione****1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi***Beta vulgaris* L.*Humulus lupulus* L.*Prunus* L.¹²⁷**1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione***Chaenomeles* Lindl.*Cotoneaster* Ehrh.*Crataegus* L.*Cydonia* Mill.*Eriobotrya* Lindl.*Malus* Mill.*Mespilus* L.*Pyracantha* Roem.*Pyrus* L.*Sorbus* L. eccetto *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.*Stranvaesia* Lindl.**1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto***Solanum* L. e relativi ibridi**1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi***Vitis* L.

¹²⁷ Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

- 2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**

2.1 Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. e relativi ibridi
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae
Marantaceae
Musaceae

Persea Mill.
Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3 Tutti i vegetali destinati all’impianto, eccetto:

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4
- i seguenti vegetali:
 - Citrus* L.
 - Clausena* Burm. f.
 - Fortunella* Swingle
 - Murraya* Koenig ex L.
 - Palmae*
 - Poncirus* Raf.

4 Sementi**4.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay***Cruciferae**Gramineae**Trifolium* spp.**4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti***Allium cepa* L.*Allium porrum* L.*Allium schoenoprasum* L.*Capsicum* spp.*Helianthus annuus* L.*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.*Medicago sativa* L.*Phaseolus* L.*Prunus* L.*Rubus* L.*Zea mays* L.**4.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi:***Triticum**Secale**X Triticosecale***5 Vegetali, esclusi frutti e sementi***Vitis* L.**6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi***Coniferales**Dendranthema* (DC) Des Moul.*Dianthus* L.*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.*Populus* L.*Prunus* L. (originario di paesi extraeuropei)*Quercus* L.**7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)***Annona* L.*Cydonia* Mill.*Diospyros* L.*Malus* Mill.

Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
- *Castanea* Mill.
 - *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)
 - *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Populus* L. (originario del continente americano)
 - *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

- b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.

Codice NC	Designazione delle merci
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura

- terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccie, diverso da quello costituito interamente di torba;
- terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

Legislazioni

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

*Appendice C***Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario***Comunità europea*

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3–6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönköping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A.
16, route d'Esch - BP 1904
L - 1019 Luxembourg
Tél.: +352-457172-218
Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL - Dublin 2
Tél.: +353-1-6072003
Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK - York YO1 2PX
Tél.: +44-1904-455161
Fax: +44-1904-455163

*Appendice D***Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera

avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la

gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione *grappa (acquavite di vinaccia o marc)* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE¹²⁸.

¹²⁸ FF 1992 IV 481

Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008¹²⁹

*I plenipotenziari
della Comunità europea
da un lato*

*e
della Confederazione Svizzera
dall'altro,*

riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell'Allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans Wyss

Per la
Comunità europea:

Paul Van Geldorp

¹²⁹ Introdotta dall'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

**Dichiarazione della Svizzera
relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo
di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali**

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l'importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all'importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

Atto finale della modifica del 14 maggio 2009¹³⁰

*I rappresentanti
della Confederazione Svizzera*
da una parte,

*e
della Comunità europea*
dall'altra

riuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell'anno duemilanove per la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

Per la
Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per la
Comunità europea:

Milena Vicens

¹³⁰ Introdotta dall'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

**Dichiarazione comune
sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio
di prodotti agricoli**

Tenuto conto dell'evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall'adozione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall'Accordo, a proseguire rapidamente con l'aggiornamento dell'allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell'evoluzione dell'acquis comunitario a seguito dell'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l'altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all'Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.

La questione del metodo di gestione tramite gara d'appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull'agricoltura previsti dall'Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d'appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.

La Comunità si compiace dell'apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.

Atto finale della modifica del 17 maggio 2011¹³¹

*I plenipotenziari
della Confederazione svizzera
e
dell'Unione europea,*

riuniti il 17 maggio 2011 a Bruxelles per la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale:

- Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

Per la
Confederazione Svizzera:

Johann N. Schneider-Ammann

Per
l'Unione europea:

Sándor Fazekas
Dacian Ciolos

¹³¹ Introdotta dall'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5149).

**Dichiarazione comune
sulle denominazioni omonime**

Le Parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d'intenti dell'11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente Accordo e, in particolare, dell'articolo 7 dell'allegato 12.

In caso di registrazione di tali IG le Parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all'articolo 4a dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). A tal fine le Parti si informano preventivamente.

Se necessario, e secondo le procedure di cui all'articolo 16 dell'allegato 12, il Comitato potrà considerare una modifica dell'articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.